

INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Premesse ed ambito di applicazione | 2 |
| 2. Gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali | 3 |
| 3. I contenuti del piano di protezione civile a livello provinciale/di città metropolitana, d'ambito e comunale | 4 |
| 3.1 L'Introduzione | 5 |
| 3.2 L'inquadramento del territorio | 5 |
| 3.3 L'individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari | 6 |
| 3.4 Il modello d'intervento | 10 |
| 3.4.1 L'organizzazione della struttura di protezione civile | 10 |
| 3.4.2 Gli elementi strategici e operativi della pianificazione di protezione civile | 11 |
| 3.4.3 Le procedure operative | 31 |
| 4. Le pianificazioni specifiche di protezione civile | 31 |
| 5. L'approvazione, l'aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile | 33 |
| 5.1 L'approvazione | 33 |
| 5.2 L'aggiornamento e la revisione | 33 |
| 5.3 Il monitoraggio | 33 |
| 5.4 La valutazione | 34 |
| 6. Le esercitazioni di protezione civile | 34 |
| 6.1 Le classi di esercitazioni | 35 |
| 6.2 Il processo esercitativo | 36 |
| 7. L'organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile | 39 |
| 8. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile | 40 |
| 9. La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile | 41 |
| 10. L'informazione alla popolazione | 43 |
| 11. La formazione | 45 |
| Allegato: Tabella dei contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli diversi territoriali | |

1. Premesse ed ambito di applicazione

Il presente documento è redatto in attuazione dell'art. 11 co. 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «Codice»), della legge regionale del 22 maggio 2017 n. 12, recante “Sistema di Protezione Civile in Campania”, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021, recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” (in G.U. n. 160 del 06/07/2021), cui si informa.

La pianificazione di protezione civile è un'attività di sistema che deve essere svolta da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2 del Codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La finalità del presente documento è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, per quanto nella competenza regionale, per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità.

Come previsto dal Codice, i livelli di pianificazione sono i seguenti: nazionale; regionale; provinciale/di città metropolitana; ambito territoriale e organizzativo ottimale; comunale.

A livello provinciale, il piano provinciale/di città metropolitana deve essere elaborato riportando essenzialmente lo scenario di riferimento, le modalità per la diffusione eventuale delle allerte, gli aspetti connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento di livello provinciale in emergenza, le modalità che garantiscano il flusso delle comunicazioni e le procedure operative di attivazione e raccordo tra gli enti coinvolti.

Circa il livello d'ambito, il Codice prevede, agli articoli 3, 11 e 18, che le Regioni definiscano gli «ambiti territoriali e organizzativi ottimali» (di seguito «ambiti») che devono essere «costituiti da uno o più comuni» per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile.

Lo scopo del piano di ambito è quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonché di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale.

In tal senso il piano d'ambito è necessariamente parte integrante del piano di protezione civile di livello territoriale superiore, che deve includere le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza e deve altresì garantire il coordinamento tra le misure previste dalle stesse, al fine di favorire il raccordo tra i diversi ambiti e assicurare l'uniformità della pianificazione a livello provinciale. Ai fini di economicità e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale può assumere in sé anche i contenuti dei piani di ambito.

La pianificazione di protezione civile di ambito non è, quindi, sostitutiva di quella comunale, ma è parte integrante della pianificazione di scala provinciale o con essa coordinata.

I presenti indirizzi riprendono - con alcuni necessari adattamenti al contesto della Regione Campania - la citata Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 con relativi allegati, avuto anche riguardo che la Regione Campania ha partecipato ai lavori propedeutici all'approvazione della Direttiva PCM 30/04/2021 in seno alla Commissione Speciale di Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

In questa sede non è contemplata (se non per alcuni riferimenti necessari alle altre pianificazioni territoriali e locali) la pianificazione di livello regionale, per la quale si applicano le citate Indicazioni nazionali (Direttiva PCM 30 aprile 2021), cui si rimanda.

Il livello di pianificazione provinciale è inteso in questa sede anche con l'accezione di Area Vasta; per entrambi, evidentemente, le indicazioni del presente documento trovano applicazione nei termini e nei limiti del riparto di competenze istituzionali risultante dalla normativa nazionale e regionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda altresì alle direttive, linee guida e documenti in materia di protezione civile, nazionali e regionali, vigenti - fermo restando futuri eventuali aggiornamenti degli stessi – che si intendono integralmente richiamati e trascritti. Le direttive e i documenti, che non contemplano – in quanto antecedenti - il livello territoriale d'ambito e/o le città metropolitane, si applicano avuto riguardo dei contenuti dei Piani in generale previsti alle varie scale territoriali nel presente documento.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/di città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile”, in attuazione dell'art. 11 co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, della Legge regionale 22 maggio 2017 n. 12 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021, aggiornano e sostituiscono le “Linee Guida per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale”, approvate con D.G.R. n. 146 del 27/05/2013.

Si precisa che, al fine di definire un regime transitorio, i procedimenti avviati e in itinere, per il finanziamento della pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile, dovranno essere conclusi in conformità alle Linee Guida ex D.G.R. n. 146/2013.

2. Gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali

Gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti in materia di protezione civile per la prima volta dal vigente Codice nel 2018, costituiscono elemento di completa novità rispetto alla previgente disciplina. In particolare, secondo l'art. 3 co. 3 del Codice, l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

A scala regionale, l'art. 3 bis della L.R. 12/2017 ne attribuisce la definizione alla Giunta regionale della Campania, precisando che il relativo atto di approvazione individua per ciascun ambito anche l'ente territoriale capofila, preposto all'approvazione del Piano d'ambito d'intesa con i Comuni afferenti, disciplina i meccanismi e le procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del Piano d'Ambito nonché le modalità di diffusione dello stesso ai cittadini.

Nella pianificazione di ambito i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e altri centri di coordinamento sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale e, in caso di eventi emergenziali tali da richiedere un coordinamento delle misure da porre in essere nei Comuni coinvolti, si attiva il CCA secondo quanto previsto dalla pianificazione. L'attività in emergenza del CCA, una volta attivato, è organizzata per funzioni di supporto e comprende:

- il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza;
- la verifica delle risorse disponibili;
- il supporto ai comuni nell'assistenza alla popolazione;
- il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa;
- il supporto nell'attività di verifica dello scenario di danno;
- il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza tra i Comuni e gli altri centri operativi di livello territoriale superiore.

3. I contenuti del piano di protezione civile a livello provinciale/di città metropolitana, d'ambito e comunale

Il presente paragrafo individua i contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali provinciale/di città metropolitana, d'ambito e comunale.

Come noto, il piano di protezione civile costituisce lo strumento necessario ad accrescere in tempo ordinario la consapevolezza del rischio, organizzare e porre a fattor comune le risorse umane e strumentali disponibili, "costruire" capacità e professionalità e garantire il raccordo tra diverse amministrazioni e enti, sulla base di una strategia condivisa. Un piano di protezione civile non è, quindi, solo l'insieme delle procedure operative di intervento in caso di emergenza, ma anche lo strumento attraverso cui definire l'organizzazione operativa della struttura di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice.

La Direttiva PCM 30 aprile 2021 individua la struttura che i piani di protezione ai diversi livelli territoriali come segue:

- introduzione;
- inquadramento del territorio;
- scenari di pericolosità e di rischio individuati ai fini della pianificazione;

- modello d'intervento, contenente l'organizzazione della struttura di protezione civile, gli elementi strategici e le procedure operative.

3.1 L'Introduzione

L'introduzione del piano di protezione civile riporta la disciplina di riferimento, la data di approvazione e di eventuale aggiornamento, con la citazione del relativo provvedimento, e la sintesi dei principali contenuti.

3.2 L'inquadramento del territorio

L'inquadramento del territorio riporta le principali informazioni sugli elementi caratterizzanti l'assetto fisico del territorio, il regime meteo-climatico, l'insediamento antropico, la dotazione infrastrutturale, i principali rischi naturali e antropici da cui è interessato.

La descrizione territoriale deve garantire la coerenza tra i diversi strumenti pianificatori, citando in bibliografia i documenti di pianificazione da cui vengono tratte le informazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni sono così strutturate:

- inquadramento amministrativo e demografico;
- inquadramento orografico, meteo-climatico e idrografico, specificando tra l'altro la zona di allerta, il Distretto idrografico nel quale ricade il territorio e la corrispondente Unità di gestione, le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse;
- indicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 inerente alle *“Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 ottobre 2003, n. 252;
- configurazione degli elementi utili al fine della gestione dell'emergenza delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali con l'indicazione dei relativi gestori (rete stradale, ferroviaria, porti, aeroporti, centrali elettriche, reti di distribuzione energia elettrica, gas, acqua e telefonia), ubicazione delle discariche ed altri elementi utili (impianti di discarica, impianti recupero inerti, impianti stoccaggio, aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico, impianti di trattamento veicoli a fine vita, depuratori);
- strutture strategiche per l'attività di protezione civile (sedi Comunali, uffici provinciali, regionali ed Uffici Territoriali di Governo; sedi VVF, Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; ospedali, case di cura, cliniche e presidi sanitari

di interesse, ecc.);

- ubicazione delle attività produttive principali, dettagliando in particolare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- indicazione delle pianificazioni territoriali esistenti (come ad esempio piani urbanistici, paesaggistici, piani di gestione del rischio alluvioni) che insistono sul territorio;
- ogni altra dato, informazione e indicazione ritenuta utile.

3.3 L'individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari

L'identificazione e lo studio degli scenari di pericolosità e di rischio si classifica come attività c.d. di previsione di protezione civile, funzionale sia ai fini dell'allertamento che della pianificazione di protezione civile. Si tratta di un'attività dinamica ed evolutiva, sia in ragione della necessità di adattare, per quanto possibile, la risposta operativa di un piano di protezione civile agli eventi nella loro evoluzione sia in base alla possibilità, tecnologica e organizzativa di utilizzare sistemi di preannuncio in termini probabilistici e di monitoraggio strumentale da remoto nonché di sorveglianza in sito di alcune tipologie di fenomeni. Le suddette considerazioni sono valide per tutti i livelli territoriali.

L'obiettivo primario di ogni scenario di pericolosità e di rischio è definire e orientare le attività decisionali finalizzate alla attuazione delle azioni strategiche necessarie all'esecuzione del piano di protezione civile.

Lo scenario di rischio è il prodotto integrato di una attività descrittiva, accompagnata da cartografia esplicativa, e di una attività valutativa relativamente agli effetti che possono essere determinati sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente, dall'evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento riconducibile ad una o più delle tipologie di rischio (sismico, vulcanico/bradisismico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, da fenomeni valanghivi, da mareggiate, da possibili eventi legati alla presenza di dighe, ecc.).

La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali integra e si coordina, inoltre, con le specifiche pianificazioni di livello nazionale o specifiche direttive nazionali o indirizzi regionali relative ai rischi di cui al comma 2 dell'articolo 16 del Codice, ovvero chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali, che prevedono esplicitamente l'intervento operativo territoriale.

Ove possibile, gli scenari di pericolosità e di rischio vengono associati a predefinite probabilità di accadimento riferite a un prefissato periodo temporale, ovvero a un tempo di ritorno o a una frequenza come definiti nelle norme di riferimento, laddove emanate, e agli eventi storici.

Oltre alle necessarie considerazioni di carattere statistico e probabilistico, nella definizione degli scenari di rischio può rivestire una particolare importanza l'apporto fornito dalla raccolta di

testimonianze dirette e dall'osservazione dinamica del territorio, grazie alla quale è possibile raggiungere una scala di dettaglio e una ricchezza informativa non compatibile con il solo uso della cartografia tematica di livello superiore. Infatti, anche a seguito di tale osservazione si possono individuare *punti o zone critiche* (quali ad esempio, per il rischio idraulico, sottopassi, zone topograficamente depresse e/o con particolare difficoltà di drenaggio, tratti arginali con criticità note o evidenti, ecc.).

Per i rischi idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi, anche ai fini di una più efficace azione di allertamento, è necessario elaborare lo “scenario di evento”, che deve descrivere i fenomeni che possono verificarsi nel territorio preso in esame, definendone l'intensità, le aree interessate, le direttrici lungo le quali è prevedibile che si possano sviluppare i punti di innesco e altre informazioni utili a capire le caratteristiche essenziali dei fenomeni stessi.

Per la definizione dello scenario di rischio idraulico occorre fare riferimento principalmente alle aree a pericolosità riportate nei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, e in particolare alle aree a più elevata pericolosità perimetrate per i tempi di ritorno più bassi (da 20 a 50 anni), che corrispondono al livello di criticità elevata previsto dal sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico,

La pianificazione deve essere in ogni caso completata per gli altri scenari di pericolosità corrispondenti a tempi di ritorno superiori per i quali i PAI/PGRA prevedono scenari di maggiore magnitudo, ma meno frequenti, facendo riferimento agli atti e documenti approvati e vigenti sul territorio regionale utile al riguardo, laddove esistenti.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, le mappature di pericolosità presenti nei PAI e/onei PGRA possono non essere sufficienti, perché (I) potrebbero far riferimento solamente al reticolo principale e a parte del reticolo secondario; (II) potrebbero non considerare fenomeni di allagamento locali legati ad esempio all'insufficienza dei sistemi drenaggio urbano; (III) potrebbero essere state realizzate ipotizzando il perfetto funzionamento delle opere idrauliche e non considerare i possibili effetti di rotte arginali. In tal caso, è possibile identificare le aree a potenziale rischio idraulico/idrogeologico sulla base dei documenti relativi a eventi passati e di studi sui possibili meccanismi locali di esondazione ed allagamento, in possesso dell'ente interessato o comunque facendo riferimento agli atti e documenti approvati e vigenti sul territorio regionale utile al riguardo, laddove esistenti.

In caso di presenza di dighe, si considerano gli scenari utili alla definizione dei relativi piani e documenti per c.d. rischio diga e rischio idraulico a valle di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante “Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”. Alla medesima disciplina si informa, con i dovuti adattamenti, la pianificazione ai diversi livelli territoriali per le opere di sbarramento non

classificate grandi dighe.

Per quanto riguarda gli scenari di pericolosità sismica, la normativa fa riferimento ad accelerazioni di picco attese su suolo rigido con periodo di ritorno di 475 anni, che equivale ad una probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni.

Per quanto concerne gli scenari di rischio vulcanico/bradisismico, si deve far riferimento, ove presenti, alle direttive, indicazioni operative e pianificazioni nazionali emanate per il vulcano specifico, prevedendo tutti gli elementi di pianificazione previsti per ciascun livello territoriale. Lo scenario di pericolosità alla scala del vulcano deve necessariamente tener conto delle fenomenologie attese, sia primarie che di derivazione, e del relativo impatto sul territorio (ad. es bradisismo, esplosioni freatiche, emissioni di gas, deformazioni al suolo e nel sottosuolo, ecc.).

Per il Vesuvio ed i Campi Flegrei, si applicano anche gli indirizzi resi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprio decreto del 02/02/2015, recante “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per rischio vulcanico della zona rossa dell’area vesuviana” e al successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”.

Con riferimento al rischio maremoto, si applicano le “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018.

La redazione del piano di protezione civile prevede l’elencazione delle cartografie e dei dati informativi riguardanti i rischi presenti sul territorio, la documentazione già esistente (le mappe della pericolosità sismica per diversi periodi di ritorno, gli studi di microzonazione sismica, la Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), laddove disponibile, le mappe del rischio idrogeologico e idraulico, le mappe delle Autorità di Distretto Idrografico comunque denominate, i Piani di Assetto Idrogeologico, i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, ecc.) e le eventuali mappe contenute all’interno di altre pianificazioni di protezione civile.

Al crescere dell’estensione territoriale e della complessità evolutiva della tipologia di rischio per cui si sviluppa la pianificazione, crescono parallelamente anche i livelli di incertezza connessi agli scenari di rischio. È opportuno dunque calibrare la scala dello scenario di pericolosità e di rischio, intesa come il suo livello di dettaglio in relazione alla porzione di territorio interessata, in modo che sia coerente con la finalità di pianificazione e la successiva identificazione dei relativi modelli di intervento attuabili. Si potrà definire un maggior dettaglio per elementi quali frazioni ed insiemi di frazioni, quartieri, località, poli scolastici o universitari, complessi sportivi, nuclei produttivi, centri commerciali ad elevata frequentazione, assi di trasporto specifici, per caratterizzare il relativo modello di intervento. In particolare, scenari riferiti a singoli manufatti/edifici o a porzioni di territorio

molto ristrette sono raccomandabili solo nei casi in cui si abbiano a disposizione informazioni e metodi di analisi che giustifichino e consentano tali livelli di dettaglio.

Per ogni tipologia di rischio contemplata dal piano deve essere redatta una tavola definita di “macro-scenario” relativa a tutto il territorio di riferimento, che integra e sintetizza ciascuno dei relativi scenari di rischio definiti.

Nell'attività di definizione degli scenari per ciascuna tipologia di rischio devono essere forniti diversi livelli informativi quali:

- ai fini della definizione della pericolosità:
 - delimitazione delle aree, terrestri e costiere, potenzialmente interessate dal fenomeno;
 - individuazione dei punti critici;
 - microzonazione sismica e CLE, ove esistente;
- ai fini dell'individuazione degli esposti:
 - delimitazione degli insediamenti abitativi potenzialmente interessati dai fenomeni;
 - censimento della popolazione residente e stima della popolazione fluttuante;
 - stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità (secondo i dati trasmessi dal Servizio sanitario regionale);
 - ubicazione delle strutture strategiche ospedaliere e sanitarie (ad esempio ospedali, case di cura, ambulatori Aziende sanitarie locali), le sedi della Regione, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme;
 - ubicazione delle strutture rilevanti quali edifici pubblici, asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, edifici di culto, impianti sportivi e carceri;
 - ubicazione del patrimonio culturale, quali poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche;
 - ubicazione delle strutture produttive e commerciali, con particolare riferimento ai centri commerciali e alle attività produttive di medio-grande dimensione, aziende agricole e zootecniche, nonché canili e gattili;
 - ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - ubicazione delle dighe e delle opere idrauliche di particolare interesse;
 - individuazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità);
 - delimitazione dei centri ed aggregati storici;
 - delimitazione delle aree verdi, boschive e protette.

Ulteriori livelli informativi possono essere utilmente integrati in relazione a una migliore caratterizzazione sia del rischio che del territorio interessato.

Le pianificazioni di emergenza e/o di sicurezza interne dei luoghi della cultura (musei, biblioteche,

archivi), dei poli museali e dei siti Unesco, delle aziende a rischio di incidente rilevante, aeroporti, stazioni ferroviarie, strutture socio-sanitarie devono tener conto delle pianificazioni di protezione civile a qualsiasi livello.

Considerato, poi, che le condizioni di rischio possono variare sia a seguito degli eventi calamitosi sia nel periodo ordinario, a seguito della mutazione delle aree antropizzate, la pianificazione di livello comunale tiene anche conto, qualora possibile, delle zone soggette a rischio residuo a seguito di eventi pregressi.

3.4 Il modello d'intervento

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Codice, la pianificazione di protezione civile deve essere finalizzata *“alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere”*.

La direttiva nazionale del 14 gennaio 2014 relativa al *“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”*, definisce il modello d'intervento come l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali.

Il Piano ai vari livelli territoriali dunque definisce:

- l'organizzazione della struttura di protezione civile, che deve garantire l'articolazione dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice;
- gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile, che rappresentano i riferimenti per la realizzazione del modello d'intervento;
- le procedure operative, che consistono nella definizione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.

3.4.1 L'organizzazione della struttura di protezione civile

La pianificazione di protezione civile riporta l'organizzazione ed il funzionamento della struttura del livello territoriale di riferimento – regionale, provinciale/di città metropolitana, ambito e comunale - che esercita la funzione di protezione civile, con l'indicazione dei relativi uffici, sia centrali che periferici, e dei centri operativi di coordinamento gestiti dall'ente territoriale responsabile della pianificazione.

Le Autorità di protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice, assicurano il

coinvolgimento di tutti gli uffici/direzioni dell'Amministrazione nel periodo ordinario e in emergenza, per garantire la massima partecipazione della struttura nello svolgimento delle attività di protezione civile.

La struttura di protezione civile deve garantire anche il raccordo e il coordinamento delle attività con gli Enti e le Amministrazioni esterni.

Ai diversi livelli territoriali deve essere definita la forma organizzativa che, in caso di evento emergenziale, garantisca l'attivazione del modello di intervento. Tale organizzazione, che costituisce la struttura di protezione civile, deve disporre di personale opportunamente formato sulle attività di protezione civile.

3.4.2 Gli elementi strategici e operativi della pianificazione di protezione civile

Gli elementi strategici e operativi della pianificazione di protezione civile definiscono gli aspetti organizzativi e le componenti fisiche necessarie all'applicazione del modello d'intervento.

Tali elementi, di seguito riportati, sono di carattere generale e, quando non specificato, interessano tutti i livelli territoriali; nel piano di protezione civile possono essere individuate ulteriori e specifiche strategie, più aderenti a esigenze di carattere locale, per le quali sia ritenuto necessario indicare i soggetti/enti/funzioni di supporto preposti all'attuazione delle stesse.

a. Il sistema di allertamento

Il piano di protezione civile, nell'ambito dei rischi prevedibili, definisce le modalità di allertamento, secondo un flusso di comunicazioni opportunamente codificato, in recepimento e attuazione delle pertinenti e vigenti direttive nazionali e regionali. Restano ferme le responsabilità di ciascuna componente del Sistema di allertamento nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, attraverso anche sistemi di comunicazione massiva.

Il Dipartimento della protezione civile ha definito un sistema di allarme pubblico, denominato "IT-Alert", le cui modalità di organizzazione e svolgimento sono state disciplinate, così come previsto dall'articolo 15, del Codice, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 e conseguenti indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'allertamento è relativo agli eventi prevedibili in termini probabilistici, con un preannuncio, per i quali risulta possibile l'adozione di un sistema di allertamento, funzionale all'attivazione modulare, ai diversi livelli di coordinamento territoriale, della risposta operativa di protezione civile, nei termini previsti dal piano, corrispettivi del livello di allerta adottato.

La pianificazione deve, quindi, necessariamente indicare il flusso operativo conseguente alla ricezione dei messaggi di allertamento, stabilendo ruoli, funzioni e attività dei soggetti preposti all'attuazione delle procedure stabilite per le fasi operative.



Di seguito, sono riportati i provvedimenti legislativi e regolamentari, vigenti in ambito regionale, in materia di allertamento di protezione civile, nonché quelli statali di riferimento:

- Rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteo avversi:

| Provvedimento | Denominazione/oggetto | Note |
|--|---|--|
| D.G.R. n. 1697 del 10/09/2004 | Recepimento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”. Definizione di ruoli e compiti della protezione civile regionale nelle emergenze idrogeologiche” | Recepimento Direttiva P.C.M. 27/02/2004; definizione delle zone di allertamento (allegato sub A), approvazione valori soglie pluviometriche puntuali e areali (allegato sub A) e approvazione ruoli e compiti strutture regionali di protezione civile (allegato sub B) |
| decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 504 del 14/09/2004 | Delega delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta Regionale dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della G.U.R.I. n. 59 dell’11 marzo 2004. | Il Dirigente del Settore Protezione Civile è il delegato del Presidente della regione ai fini dell’esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla Direttiva P.C.M. 27/02/2004 |
| decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30/06/2005 | Il Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile. Ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell’ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale | Approvazione e adozione del sistema di allertamento regionale (allegato sub A) e dei ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile (allegato sub B). Dichiarazione di attività e operatività del Centro Funzionale Regionale della Campania, individuato nel Servizio 04 del Settore 03 dell’A.G.C. 05 Attribuzione delle funzioni di Responsabile del Centro Funzionale al Dirigente del Servizio 04 |
| Nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/PRE/0043463 del 31/08/2005 | Presa d’atto dello stato di attività del Centro Funzionale Regionale e riconoscimento della possibilità di autonoma emissione di Avvisi Regionali della Regione Campania | Nulla osta dello Stato all’avvio dell’operatività e autonomia meteo del Centro Funzionale Decentrato della Regione Campania e del subentro alla Veglia Meteo del DPC nella sorveglianza meteorologica di cui all’Ordinanza n.2586 del 4 novembre 2002 del Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica della Campania ex O.M.I.2787/1998 e successive |

| | | |
|---|--|---|
| decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 06/02/2014 | Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, approvato e adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2005, n. 299. Adeguamento al nuovo ordinamento amministrativo della Regione Campania ex Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii. | Individuazione del Dirigente della UOD 53.08.06 “Protezione Civile, emergenza, post emergenza” quale delegato del Presidente ex d.p.G.r. n. 504/2004 e del Dirigente della UOD 53.08.05 Centro Funzionale per la previsione prevenzione e monitoraggio rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile” quale Responsabile del Centro Funzionale Regionale ai sensi e per gli effetti della Direttiva PCM 27/02/2004 e ss.mm.ii. |
| decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 01/08/2017 | Adeguamento del sistema regionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, adottato in campania con d.p.g.r. n. 299/2005, alle indicazioni operative del apo dipartimento della protezione civile adottate con circolare prot. n. ria/0007117 del 10/02/2016 e ulteriori determinazioni. | Approvazione del nuovo sistema di allertamento regionale adeguato alla circolare DPC del 10/02/2016 (allegati A e B). |
| decreto regionale del Dirigente della U.O.D. 09 – Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile n. 56 del 31/12/2018 | Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi, adottato, in campania, ai fini di protezione civile: validazione del sistema di soglie e precursori adottato con d.p.g.r. 01 agosto 2017, n. 245 e disposizioni operative conseguenti. | Adozione formale e in via definitiva, con decorrenza 01 gennaio 2019, del nuovo sistema di soglie e precursori (allegato A). |
| decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 22/02/2019 | D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile. L.R. 22 maggio 2017, n. 12 – Sistema di Protezione Civile in Campania. Determinazioni. | Conferma dei ruoli, compiti e procedure del sistema di allertamento regionale ex d.p.G.r. n. 245/2017. Attribuzione al Centro Funzionale Decentrato della Campania delle funzioni di Servizio Meteorologico Regionale |

- Rischio vulcanico – Nelle more di una direttiva sull’allertamento per rischio vulcanico, si fa riferimento alle note del Dipartimento della protezione civile prot. n. SIV/0015493 e n. SIV/0015666 1 marzo 2017, inerenti a “Aggiornamento delle procedure di diffusione dei documenti di sorveglianza e monitoraggio e delle comunicazioni ai fini di protezione civile” rispettivamente per i vulcani campani e siciliani;
- Rischio maremoto – Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recanti “Istituzione del Sistema di allertamento per i maremoti generati da sisma – SiAM” e le “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018;

- Rischio incendi boschivi e d'interfaccia - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 20 in materia di "lotta attiva agli incendi boschivi".

In relazione all'allertamento di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteo avversi, di seguito sono declinati gli elementi caratterizzanti la pianificazione ai livelli territoriali considerati.

Livello territoriale provinciale/di città metropolitana

A livello provinciale, il piano prevede le modalità con cui gli Enti e Amministrazioni destinatari delle comunicazioni diramate dalla protezione civile regionale (bollettini meteorologici regionali, avvisi di allerta, comunicazioni di superamento soglia) e attivano, di conseguenza, la risposta operativa di protezione civile, per quanto di competenza e nel rispetto del vigente ordinamento,

Il piano, altresì, definisce procedure e attività da effettuare in ogni fase operativa associata al livello di allerta regionale dichiarato per il territorio di competenza, nonché le comunicazioni e interazioni con le altre componenti del servizio nazionale di protezione civile, da adottare sulla base della propria dimensione organizzativa e operativa.

Livello territoriale comunale

A livello comunale, il piano di protezione civile prevede le modalità con cui il Comune riceve e prende visione:

- dei bollettini/avvisi di criticità e di ogni altro documento previsto nell'ambito del sistema di allertamento regionale per gli eventi prevedibili in termini probabilistici, quali alluvioni, frane, eventi meteorologici avversi, eventi vulcanici, incendi boschivi, maremoto;
- del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento, quali la Regione, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e la Provincia/Città metropolitana, nonché con le componenti e le strutture operative presenti sul territorio (quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il volontariato organizzato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, le Aziende sanitarie e ospedaliere, ecc.), e con i comuni afferenti al medesimo Ambito per lo scambio di informazioni sulle situazioni critiche.

Le comunicazioni del sistema di allertamento sono diramate dalla Regione ai Comuni, anche ai fini della sorveglianza del territorio da parte del presidio territoriale comunale.

b. I centri operativi di coordinamento e le sale operative

I centri operativi di coordinamento costituiscono elementi strategici fondamentali della pianificazione di protezione civile per la gestione dell'emergenza. Il piano di protezione civile, a ciascun livello territoriale, riporta l'indicazione dell'ubicazione e dell'organizzazione del proprio centro operativo di

coordinamento, strutturato in funzioni di supporto, secondo le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n. 1099 (recanti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza”), nonché degli eventuali centri operativi periferici ad esso afferenti.

L’assetto organizzativo dei diversi livelli di coordinamento, in caso di eventi prevedibili comporta l’attivazione progressiva del relativo centro operativo di coordinamento e delle funzioni di supporto, secondo specifiche fasi operative.

Le funzioni di supporto rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell’emergenza e, a scopo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Unità di coordinamento;
- Rappresentanze delle strutture operative;
- Assistenza alla popolazione;
- Sanità e assistenza sociale;
- Logistica;
- Telecomunicazioni d’emergenza;
- Accessibilità e mobilità;
- Servizi essenziali;
- Attività aeree e marittime;
- Tecnica e di valutazione;
- Censimento danni e rilievo dell’agibilità;
- Volontariato;
- Rappresentanza dei Beni Culturali;
- Stampa e comunicazione;
- Supporto amministrativo e finanziario;
- Continuità amministrativa.

Le funzioni sono definite nel piano di protezione civile sulla base delle attività previste e possono essere accorpate, ridotte o implementate a seconda delle effettive risorse di personale opportunamente formato; per ciascuna di esse è individuato un referente.

Al verificarsi di un evento prevedibile il centro operativo di coordinamento si attiva nella configurazione prevista nel piano di protezione civile anche in modo modulare e/o progressivo in base all’evoluzione dello scenario dell’evento.

La pianificazione riporta, anche senza l’indicazione del nominativo ma solo come qualifica all’interno della struttura degli Enti, i referenti e i componenti delle funzioni di supporto, al fine di garantire il flusso delle comunicazioni all’interno del centro di coordinamento e con gli altri centri operativi di coordinamento attivati, assicurando, in tal modo, la comunicazione ed il raccordo informativo tra le

strutture operative e le componenti della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Livello territoriale provinciale/di città metropolitana

Il sistema di coordinamento provinciale/di città metropolitana, fatto salvo il modello di coordinamento adottato dalla Regione con specifici provvedimenti e l'assetto delle deleghe di funzioni in materia di protezione civile attribuite alle Province/di città metropolitane, definisce l'ubicazione e l'organizzazione del CCS attivato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che opera secondo quanto previsto dalla lettera b) comma 1 dell'articolo 9 del Codice. La Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) della Regione Campania attua quanto stabilito in sede di CCS, come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, ed opera in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Livello territoriale d'ambito

Il sistema di coordinamento d'ambito definisce l'ubicazione e l'organizzazione delle risorse umane e strumentali del CCA attraverso l'organizzazione delle funzioni di supporto, con l'indicazione degli enti referenti e dei componenti. Il CCA è attivato dal Prefetto, che ne assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, in raccordo con la struttura regionale e provinciale di protezione civile e in attuazione di quanto previsto nei piani di protezione civile provinciali e di ambito.

Livello territoriale comunale

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto di particolare criticità, il Sindaco, in quanto Autorità territoriale di protezione civile, dispone dell'intera struttura comunale e può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative della protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. Nel piano di protezione civile viene individuata la sede e l'organizzazione della struttura di coordinamento, che costituiscono nel loro insieme il COC, strutturato in funzioni di supporto e attivato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il Sindaco può attivare preventivamente il COC anche con una sola funzione quale Presidio operativo, per garantire il flusso delle comunicazioni con le sale operative regionale e provinciale.

Come misura preventiva utile, in caso di inagibilità della sede del COC, o di difficoltà di accesso allo stesso a seguito dell'evento, è opportuno, ove possibile, prevedere nel piano una o più sedi alternative anche non permanenti.

Il COC è strutturato in funzioni di supporto, che vengono pianificate in relazione alle capacità organizzative del Comune. Per ogni funzione è necessario definire gli obiettivi da perseguire e le relative attività da svolgere sia nel periodo ordinario sia durante un'emergenza.

Per i comuni medio/grandi, con più di 100.000 abitanti, e/o caratterizzati dalla presenza di

circoscrizioni/municipalità, è utile prevedere l'individuazione di centri o presidi operativi, anche mobili, distribuiti sul territorio comunale, in collegamento con il COC, in modo da favorire le comunicazioni d'emergenza e operare come punti informativi per il cittadino.

c. Le aree e le strutture di emergenza

Le aree di emergenza e i centri di assistenza sono ulteriori elementi strategici fondamentali per le attività di soccorso, logistiche e di assistenza alla popolazione, disciplinate dalle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n. 1099, recanti *“La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”*, cui si rimanda e che trovano applicazione.

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono destinate ad uso di protezione civile per l'accoglienza della popolazione colpita e per l'ammassamento delle risorse destinate al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

Livelli territoriali sovra-comunale

La pianificazione di protezione civile provinciale/di città metropolitana e d'ambito prevede l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse afferenti al livello territoriale di pertinenza, dove trovano sistemazione idonea gli operatori e le risorse necessarie a garantire un razionale ed efficace intervento nelle aree interessate dall'emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili mediante percorsi idonei e sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e devono essere dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, e possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono anche una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate.

L'individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori deve essere coordinata con i campi base del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

Ai fini dell'assistenza alla popolazione è strategico il censimento delle strutture ricettive in fase di pianificazione per l'utilizzo delle stesse in situazioni di emergenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture.

Livello territoriale comunale

Le aree di emergenza di livello comunale sono opportunamente segnalate con una specifica cartellonistica da definirsi, ove non sia già stata realizzata, anche sulla base di Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di fornire idonea indicazione in caso di necessità e si suddividono in:

- *aree di attesa*: luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione; possono essere

- piazze, parcheggi e spazi urbani all'aperto da utilizzare temporaneamente in caso di evento;
- *aree e centri di assistenza*: le prime si riferiscono ad aree campali che consentono in breve tempodi offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l'installazione di tende, cucine da campo, moduli bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali; i centri di assistenza sono strutture coperte pubbliche e/o private (ad esempio scuole, padiglioni fieristici, palestre, strutture militari), rese ricettive temporaneamente per l'assistenza a seguito dell'evacuazione. Le aree e i centri di assistenza sono attrezzati, in emergenza, con i materiali provenienti dai poli logistici/magazzini del Comune e/o da quelli gestiti dalle Province/di città metropolitana, dalla Regione o dell'ambito. Anche a livello comunale, altre strutture in grado di garantire una rapida sistemazione sono quelle ricettive che è opportuno siano censite nel periodo ordinario. In fase di pianificazione è utile la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture, per un pronto utilizzo in caso di emergenza;
 - *aree di ammassamento soccorritori e risorse*: luoghi di raccolta di operatori, mezzi e materiali necessari alle attività di soccorso nel territorio comunale. È opportuno, ove possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte, che possano ospitare i soccorritori e le attrezzature, e ad importanti snodi stradali. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate.
 - *vie di allontanamento per il rischio maremoto*: le vie di allontanamento della popolazione dalla costa a rischio devono condurre alle aree di attesa in zona sicura, esterna alle zone di allertamento. Tali percorsi devono essere calibrati in base alla popolazione da allontanare e alla tempistica necessaria per raggiungere le aree di attesa sicure. Per garantire un allontanamento efficace e il più possibile ordinato si può valutare la possibilità di predisporre una segnaletica di emergenza per la popolazione (trova applicazione il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018);
 - *zone di atterraggio in emergenza - ZAE*: aree di atterraggio per gli elicotteri necessarie alle attività di soccorso, di evacuazione e logistiche; sono preferibili eventuali piazzole censite da ENAC e per le quali è prevista la manutenzione ordinaria;
 - *aree per insediamenti semipermanenti di dimensione comprensoriale*: per le esigenze alloggiative della popolazione colpita da gravi eventi sismici, laddove i singoli comuni non dispongano di sufficiente superficie da destinare alla specifica attività edilizia, sono individuate a livello comunale o intercomunale le aree per la realizzazione delle strutture emergenziali. L'individuazione di tali aree tiene conto delle esigenze derivanti dagli scenari di riferimento e prevede un'analisi delle condizioni di sicurezza dei luoghi e di accessibilità anche per mezzi di grandi dimensioni. Sono da censire, in primis, le aree che non necessitino di interventi di urbanizzazione consistenti e quelle aree non urbanizzate ma che permettano,

per morfologia ed ubicazione, rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi, l'ultimazione dell'attività edificatoria in tempi relativamente brevi con l'impiego di risorse straordinarie. Vista la dimensione dell'intervento all'interno di tali comparti edificatori si può prevedere la realizzazione anche di servizi ed opere di urbanizzazione secondaria, quali per esempio scuole e strutture sanitarie.

- *infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza*: è necessario individuare gli impianti di smaltimento, di recupero inerti e di stoccaggio, le aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico di veicoli a fine vita e depuratori. È opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza (ivi compresi i prodotti generati dall'attività vulcanica) o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, nonché convenzioni stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque.

In sintesi, oltre ai criteri e requisiti generali già evidenziati, la funzionalità di un'area deve essere valutata tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- morfologia dell'area (possibilmente aree regolari e pianeggianti);
- interferenza con reti di alta tensione;
- assetto idro-geologico;
- stabilità dei terreni;
- vicinanza a complessi industriali, magazzini, centri di stoccaggio con possibili fonti di rischio incendio, chimico, biologico etc;
- prossimità ad aree boschive (rischi di incendio e folgorazione da fulmini);
- compatibilità con le destinazioni d'uso del piano urbanistico comunale che dovrà recepirle;
- verifica dell'effettiva disponibilità delle aree.

d. Le telecomunicazioni

Per la gestione delle emergenze ai diversi livelli territoriali è necessario disporre di un sistema di telecomunicazioni che consenta i collegamenti tra le strutture di coordinamento e gli operatori sul territorio, nonché di poter comunicare con sistemi di telecomunicazione alternativi, in caso di interruzione delle ordinarie vie di comunicazioni (telefonia fissa, mobile e dati).

Nelle pianificazioni di tutti i livelli territoriali vengono indicati quali sistemi di telecomunicazione vengono adottati in ordinario ed in emergenza (ad esempio: sistemi radio VHF/UHF/HF o satellitari voce e dati) specificando l'Ente di appartenenza (ad esempio: reti radio del volontariato e/o delle altre strutture operative). Inoltre, è opportuno che il piano di protezione civile riporti lo schema a blocchi del flusso delle comunicazioni alternative d'emergenza tra i vari centri operativi di coordinamento e le strutture sul territorio. Laddove possibile, con il coinvolgimento degli Enti gestori, sono indicate le

eventuali criticità legate alla vulnerabilità delle principali infrastrutture di telefonia mobile, fissa e dati (ad esempio: infrastrutture critiche in zone esondabili, o sismicamente non adeguate), che potrebbero compromettere le ordinarie vie di telecomunicazioni.

e. L'accessibilità

Il piano di protezione civile, per tutti i livelli territoriali, contiene una valutazione delle possibili perturbazioni sul sistema della mobilità causate da eventi che dovessero limitare la fruibilità della rete dei trasporti terrestri.

L'obiettivo primario è l'individuazione delle misure più efficaci per agevolare la movimentazione e l'accesso dei veicoli necessari per garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione, nonché le modalità più efficaci di allontanamento della popolazione esposta al rischio.

Il piano di protezione civile, per quanto di pertinenza a ciascun livello territoriale, prevede la definizione delle modalità di accesso, le misure di regolazione del traffico e, ove applicabili, le azioni di pronto ripristino in caso d'interruzione o danneggiamento della rete stradale individuata come strategica in raccordo con tutti i gestori interessati, riportando tali misure su una base cartografica comune. Negli aspetti inerenti alle misure di gestione di viabilità, è riportata anche la descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima con l'individuazione, anche con il coinvolgimento degli Enti gestori, delle principali vulnerabilità e degli eventuali rischi indotti, laddove possibile.

Infine, è opportuno che le misure contenute nel piano vengano raccordate, ove possibile, con le misure generali di gestione della viabilità individuate nei piani di gestione del traffico, elaborati dai Comitati Operativi per la Viabilità (COV) delle differenti Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Per la definizione dell'accessibilità trovano applicazione le indicazioni operative del Capo del Dipartimento del 31 marzo 2015, n. 1099, recanti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza".

f. Il presidio territoriale

Il presidio territoriale consiste nell'attività di monitoraggio del territorio operata dalle strutture della protezione civile, conformemente all'assetto organizzativo e funzionale del sistema di protezione civile, attraverso l'osservazione, diretta e in tempo reale, dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità e dell'evoluzione dei fenomeni in atto. Le informazioni provenienti dal presidio territoriale concorrono, unitamente ai Bollettini/Avvisi di criticità emessi dalla Regione e ai dati provenienti dagli eventuali sistemi di monitoraggio strumentale esistenti, alla decisione sull'eventuale attivazione delle fasi operative previste nella procedura dei piani di protezione civile.

L'attività del presidio territoriale riguarda in particolare alcuni punti o zone circoscritte quali:

- i *punti critici* o *zone critiche* ove, a seguito dell'evento, si verificano situazioni di pericolo per

la pubblica e privata incolumità (ad esempio: sottopassi allagabili, confluenze di corsi d'acqua che in caso di alluvione possano interessare infrastrutture di trasporto, ponti con scarsa luce, zone antropizzate interessate da frane). Presso detti punti critici occorre prevedere l'attività di controllo e di monitoraggio in situ o da remoto e, se la situazione lo richiede, di intervento urgente ad evento previsto o in corso (ad esempio: chiusura del traffico e di accesso in genere, evacuazione precauzionale, opere provvisorie di difesa idraulica e dalle frane);

- i *punti di osservazione* dove effettuare i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: idrometri, pluviometri o altri punti di controllo a vista del fenomeno).

Fatte salve le attività di presidio territoriale relative al servizio di piena e di pronto intervento idraulico laddove regolato e organizzato, le attività di presidio sono individuate dai Comuni nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

Il personale deve essere opportunamente formato sulle modalità di monitoraggio e sorveglianza dei suddetti punti critici e di comunicazione con il CCA o il COC, nonché sui possibili interventi di salvaguardia nei luoghi dove possano verificarsi danni, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile coordinate dalla Regione.

I Presidi territoriali individuati dai Comuni svolgono attività sull'intero territorio di competenza, con particolare riguardo ai punti critici censiti che devono essere individuati nel Piano.

È auspicabile che ogni soglia di criticità individuata trovi la giusta collocazione nei piani di protezione civile, unitamente alle appropriate azioni non strutturali di riduzione dei rischi.

In Regione Campania, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 22/09/2023, che costituisce tra l'altro attuazione delle c.d. misure di preparazione per il raggiungimento degli obiettivi del Primo Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale PGRA DAM adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, e approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016, predisposte d'intesa anche con la Regione Campania, laddove è previsto l'aggiornamento delle procedure di Presidio Territoriale di cui alle D.G.R. n. 208/2013 e n. 28/2015:

- a livello comunale, le funzioni di presidio territoriale sono assicurate dai Comuni, sulla scorta delle previsioni dei Piani di Emergenza Comunale, nel rispetto dell'art. 12 del Codice di Protezione Civile;
- le funzioni di presidio territoriale regionale sono esercitate, in concorso e coordinamento con la SORU, dalle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile presso le quali sono allocate le SOPI, Sale Operative Provinciali Integrate, da individuare ed organizzare con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

g. *Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori*

Gli interventi a tutela della salute sono assicurati dal servizio sanitario regionale con il concorso delle strutture operative nazionali e regionali di protezione civile.

Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per assicurare la tutela della salute sono di seguito specificati.

Livello territoriale comunale

I contenuti della pianificazione sanitaria a livello comunale sono:

- le modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio (rif. direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019, recante “*Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita*”);
- l'organizzazione degli interventi di assistenza sociale nell'ambito del piano comunale di protezione civile;

I principali obiettivi da perseguire congiuntamente al Servizio sanitario territoriale competente sono:

- l'individuazione delle aree dove allestire strutture sanitarie campali sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio sanitario territoriale;
- il coordinamento delle attività di assistenza sociale;
- il concorso alle attività di gestione dei deceduti;
- la gestione delle aree cimiteriali;
- l'identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza (ad esempio: alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato) per le necessità della popolazione vulnerabile;
- l'attività di tutela degli animali domestici.

Assistenza alla popolazione con fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori

La pianificazione comunale di protezione civile comprende le attività di assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori che sono da definire, in maniera coordinata con i servizi sociali comunali, i Servizi sanitari territoriali e le associazioni di categoria delle persone con disabilità, con il supporto della Regione in raccordo con la pianificazione sanitaria di livello regionale. Per le suddette finalità il Servizio Sanitario Regionale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo per le vulnerabilità specifiche (quali, ad esempio, migranti, persone presso case rifugio, minori non accompagnati) trasmettono ai Comuni i dati della popolazione vulnerabile nel rispetto della normativa sul trattamento dati e tutela della privacy.

Gli obiettivi principali della pianificazione per la popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori sono i seguenti:

- l'identificazione delle categorie di popolazione vulnerabile sul territorio di competenza e delle specifiche necessità assistenziali in caso di emergenza;
- l'identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza per assicurare le necessità alla popolazione vulnerabile (ad esempio: alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato).

h. Le strutture operative

Per tutti i livelli di pianificazione, l'Ente che provvede alla predisposizione del piano di protezione civile richiede alla Regione, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, alle Province/di città Metropolitana di Napoli, ai Comuni e a tutti gli altri enti del Servizio nazionale della protezione civile la consistenza, la dislocazione e l'organizzazione delle rispettive strutture operative (statali, regionali, e locali).

L'attivazione delle strutture operative regionali e statali può essere disposta, rispettivamente, dalla Regione o dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, salvo diverse intese tra le parti.

La pianificazione di livello comunale può prevedere che le strutture operative regionali e statali distribuite sul territorio, in fase di emergenza, possano essere attivate direttamente a livello locale sulla base di specifici protocolli di collaborazione tra le parti.

i. Il volontariato

Come previsto dalla legge regionale 12/2017, la Regione provvede, avvalendosi delle strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile costituiscono una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso.

La Regione e gli enti locali promuovono l'efficiente organizzazione e l'integrazione del volontariato con il complessivo sistema della protezione civile, tramite interventi di formazione, di aggiornamento, di esercitazione, di dotazione di mezzi, di strumenti e di risorse necessari al loro funzionamento.

La Regione provvede al censimento delle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa; esse sono inserite nell'elenco regionale, articolato in rapporto all'ambito territoriale di operatività delle organizzazioni iscritte.

Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato intervengono nell'organizzazione della Colonna mobile regionale. L'iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno e

valorizzazione previste. Le modalità di iscrizione ed archivio del Registro sono stabilite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente del Consiglio regionale.

j. L'organizzazione del soccorso

La pianificazione di protezione civile prevede l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare le prime misure di soccorso alla popolazione, in raccordo con le strutture preposte al soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.

Per garantire le condizioni ottimali di operatività delle attività di soccorso è necessario che le pianificazioni di protezione civile, ai diversi livelli territoriali, tengano conto di alcuni elementi strategici ed in particolare:

- l'individuazione dei centri operativi di coordinamento con la definizione delle capacità operative per i diversi scenari d'intervento;
- le modalità di attivazione della Colonna mobile regionale di protezione civile;
- le modalità di attivazione delle risorse logistiche e del volontariato;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

La Regione - secondo il proprio modello organizzativo - e i Comuni pianificano un sistema di raccordo e di interazione tra l'organizzazione di propria competenza e quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale assume, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del Codice, la direzione e la responsabilità del coordinamento operativo del soccorso tecnico indifferibile e urgente e di ricerca e salvataggio, in raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile coinvolte.

Per l'attuazione di tale sistema di raccordo e di interazione, i Comuni, in accordo con i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, definiscono per gli specifici scenari di rischio il fabbisogno di materiali e mezzi utili alle attività di soccorso tecnico urgente e lo comunicano alla Regione con l'elenco di quanto nella loro disponibilità. La Regione, in collaborazione con la Direzione regionale ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, provvede a organizzare il quadro complessivo di materiali e mezzi disponibili su scala provinciale o di ambito, e trasmette al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'Interno il quadro dei fabbisogni ulteriori emersi in sede di censimento.

L'eventuale supporto del volontariato organizzato di protezione civile alla realizzazione degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, la cui direzione e responsabilità è in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere richiesto dal Prefetto alla Regione per le organizzazioni iscritte al proprio elenco territoriale e al Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale. La Regione provvederà alla successiva attivazione e organizzazione

secondo quanto previsto dalle normative e ordinamenti. Ai volontari impiegati in dette attività possono essere riconosciuti, da parte della Regione, i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice. Per la gestione del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi è in ogni caso fondamentale che i Comuni assicurino con il concorso dei gestori del Servizio idrico integrato, come previsto dalla vigente normativa, la funzionalità degli idranti collegati alla rete idrica antincendio, nonché degli ulteriori punti d'acqua previsti per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso, da utilizzare in caso di emergenza, individuati in accordo con le esigenze dei Comandi dei Vigili del fuoco territorialmente competenti.

Per quanto concerne il soccorso sanitario urgente è necessario prevedere il raccordo tra il Comune, la Regione e il Servizio sanitario locale, con particolare riferimento al Sistema di emergenza-urgenza territoriale. A tal fine è utile che il Comune individui congiuntamente con il Servizio sanitario locale ed il Sistema emergenza - urgenza territoriale, dei siti strategici ove organizzare presidi di primo soccorso.

L'Azienda sanitaria competente per territorio, in coerenza con l'organizzazione regionale e con i piani dell'Azienda stessa, assicura a livello locale le necessità della popolazione in relazione all'assistenza farmaceutica, all'assistenza di base, specialistica e psico-sociale.

k. La logistica

Nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è fondamentale l'individuazione e la definizione della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi verso le aree di emergenza.

La pianificazione ai diversi livelli territoriali prevede:

- l'individuazione dei poli logistici, anche mediante rappresentazione cartografica, presenti sul territorio;
- l'organizzazione e le procedure di attivazione, secondo quanto stabilito dal modello organizzativo regionale, della Colonna mobile regionale di protezione civile, dei poli logistici/magazzini, nonché il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e contratti in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

Per quanto riguarda l'attività di messa in sicurezza del territorio in emergenza, è necessario pianificare le modalità di acquisizione dei materiali attraverso la consultazione degli Enti pubblici e privati competenti per quest'attività, nonché della Direzione regionale/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

l. Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali

Al fine di ottimizzare la verifica e il ripristino della funzionalità delle reti dei servizi essenziali, nella pianificazione è prevista, presso i centri operativi di coordinamento di livello provinciale, la presenza dei referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica, gas e della telefonia). A livello comunale, è opportuno avere almeno un collegamento con un rappresentante di riferimento dei suddetti gestori. Le attività vanno coordinate alla presenza o in collegamento anche con i gestori delle strade, al fine di garantire o facilitare l'accessibilità ai siti per i ripristini delle reti dei servizi essenziali. Da tali attività emergono informazioni da condividere ai diversi livelli territoriali circa i disservizi, le misure previste per la mitigazione dei disagi e i tempi necessari per il ripristino.

m. La tutela ambientale

Particolare attenzione va rivolta a tutte le matrici ambientali che possono venire interessate dagli eventi emergenziali e alterate, inquinate o distrutte, anche per effetto di rischi indotti nel medio lungo termine. Spesso, in tempi rapidi, sebbene generalmente successivi alla fase di soccorso e assistenza alla popolazione, emerge l'urgenza di rimuovere e trattare i rifiuti prodotti dall'evento quali: macerie, rifiuti ingombranti, veicoli fuori uso, materiali alluvionali, cenere vulcanica, idrocarburi spiaggiati. È necessario quindi che, in via ordinaria, siano preventivamente pianificate dai Comuni, con il supporto della Regione se necessario, le attività deputate alla gestione dei rifiuti in emergenza, individuando attori istituzionali e privati, luoghi idonei e procedure che permettano di intervenire speditamente.

n. Il censimento dei danni

Di seguito si riportano le principali attività di pianificazione per il censimento del danno ai diversi livelli territoriali utili alla definizione dei danni a seguito degli eventi calamitosi di varia natura. Particolare rilievo viene posto al censimento dei danni a seguito di eventi sismici in considerazione della gravità degli effetti conseguenti a tali fenomeni.

In linea generale, la misura del danno è espressa attraverso la valutazione della variazione di stato degli elementi a rischio più significativi, ad esempio:

- popolazione: morti, feriti, senzatetto;
- strutture abitative e produttive: edifici crollati o inagibili;
- infrastrutture: collegamenti viari interrotti, ponti e viadotti crollati o insicuri;
- patrimonio ambientale e culturale.

La valutazione dello scenario dell'evento di riferimento richiede lo studio degli effetti locali e l'analisi della vulnerabilità e dell'esposizione.

Livello provinciale/di città metropolitana

La pianificazione prevede procedure e strumenti per la verifica e la ricognizione speditiva dei danni

e dei fabbisogni per interventi e misure urgenti, anche mediante sopralluoghi, auspicabilmente organizzate secondo le fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice. In tal senso, la Regione può predisporre modulistiche e sistemi informatizzati di raccolta delle segnalazioni dei comuni e degli altri soggetti interessati, interoperabili e coordinati con quelli eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento della protezione civile, soprattutto laddove tali informazioni debbano essere rese disponibili ai fini dell'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, del Codice medesimo. I suddetti sistemi informatizzati e attività sono definite d'intesa con ANCI regionale. Tali attività sono volte, anche, a fornire organicamente gli elementi tecnici necessari alla definizione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma 4, 24, comma 9, e 25, comma 11, del Codice, finalizzati rispettivamente alla mobilitazione regionale, alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale e all'emanazione degli atti regolamentari volti a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze regionali.

Al fine di valutare i danni post-sisma di edifici ed altre strutture (quali edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive) è necessario che in fase di pianificazione venga definita, in accordo e coerenza con le indicazioni esistenti, una struttura organizzativa di livello regionale che consenta il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici per il censimento del danno, in particolare degli edifici, censimento che deve essere effettuato in tempi ristretti ai fini di un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e di una rapida ripresa delle attività. In ordinario tale struttura svolgerà un ruolo di impulso e di partecipazione attiva - anche raccordando i rappresentanti sul territorio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture operative e componenti che possano contribuire all'attività - nelle attività formative, nelle esercitazioni, nell'organizzazione tecnico-informativa e strumentale del lavoro.

In particolare, si deve provvedere all'aggiornamento della cartografia di base organizzata in aggregati ed unità strutturali, al fine di consentire una corretta ed efficace campagna di sopralluoghi in fase d'emergenza.

Tale struttura, in fase di emergenza sismica, costituita come Funzione di supporto censimento danni cui partecipano anche i rappresentanti degli altri enti ed amministrazioni coinvolte a livello regionale, deve efficacemente provvedere anche a uno stretto raccordo da un lato con il livello di coordinamento nazionale se costituito (funzione di supporto competente della Direzione di Comando e Controllo se istituita sul territorio o dell'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "*Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico*"), dall'altro, come è evidente, a supportare i centri operativi di coordinamento di livello locale nella organizzazione delle attività di competenza, previste ed organizzate nell'ambito della pianificazione. Nello specifico le attività della funzione comprendono la quantificazione ed il coinvolgimento delle squadre di tecnici esperti e appositamente formati da

attivare per le verifiche speditive, anche prevedendo modalità specifiche di impiego, di aggiornamento, di dislocazione sul territorio e di organizzazione, in relazione al contesto emergenziale in atto.

Livello territoriale comunale

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività di valutazione del danno post-sisma a livello comunale, i piani riportano specifiche procedure, finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni di aggregati ed unità strutturali, per la definizione delle priorità di sopralluogo e per l'accesso alle abitazioni, previa raccolta delle istanze dei cittadini e successiva comunicazione ai medesimi degli esiti dei sopralluoghi e dell'adozione di eventuali ordinanze sindacali di sgombero.

Per gli edifici ordinari, quale supporto alle competenze del Sindaco nell'adozione di eventuali provvedimenti di sgombero o di interdizione, le verifiche di danno post-sisma sugli edifici ordinari e su quelli prefabbricati e/o di grande luce – laddove effettuate attraverso l'utilizzo della “*Scheda di 1° livello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (Aedes)*”, e relativo Manuale di compilazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché, per gli edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, attraverso l'utilizzo della “*Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce (GL-Aedes)*”, e relativo Manuale di compilazione, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015 - devono essere realizzate utilizzando tecnici valutatori appositamente formati e con i requisiti previsti da dette disposizioni.

Sono fatte salve le attività urgenti espletate dai Vigili del Fuoco in relazione ai propri compiti istituzionali relativi alla tutela dell'incolumità delle persone e alla preservazione dei beni effettuate sulla base delle intese e delle procedure condivise fra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento della protezione civile e le altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le suddette attività vengono adottate anche mediante comunicazioni alle Autorità comunali con richiesta di provvedimenti che prevedano adempimenti urgenti ovvero che interdicano la frequentazione o l'utilizzo di aree o immobili, anche nell'ambito della definizione e della perimetrazione delle cosiddette “zone rosse”, finalizzate all'espletamento degli interventi di soccorso tecnico urgente.

Censimento dei danni al patrimonio culturale

Per la valutazione in emergenza dei danni del patrimonio culturale in emergenza il Ministero della Cultura (MiC) opera per il tramite della Unità di crisi per il coordinamento nazionale (UCCN) conformemente alla direttiva ministeriale del 23 aprile 2015 “*Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali*”.

In applicazione della suddetta direttiva e al successivo decreto n. 121 del 26 marzo 2020 che *"Disciplina la riorganizzazione della Unità di Crisi coordinamento Nazionale"*, è previsto che il Segretariato regionale del MiC attivi l'Unità di crisi di coordinamento regionale (UCCR), con i referenti designati delle tre Unità operative che si occupano specificamente del rilievo del danno, della messa in sicurezza (compreso spostamento dei beni) dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari, dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.

o. La condizione limite per l'emergenza (CLE)

Il piano di protezione civile comunale tiene conto della definizione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) per l'insediamento urbano, laddove elaborata, come indicato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012.

La definizione della CLE è utile anche alla verifica delle scelte contenute nel piano di protezione civile e comporta l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza, l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione, con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e gli eventuali elementi critici, l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il suddetto contesto territoriale.

p. La continuità amministrativa

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del Codice, i comuni definiscono nell'ambito della propria pianificazione le procedure volte a garantire la continuità dei servizi amministrativi ritenuti essenziali e disciplinano le modalità d'impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle Amministrazioni locali colpite. I Comuni valutano la propria struttura organizzativa rispetto alla possibilità di garantire lo svolgimento delle attività tecnico/amministrative ordinarie in emergenza e individuano il personale disponibile per il supporto ad altri Comuni e quello da richiedere, attraverso il supporto di ANCI, per le emergenze di rilievo nazionale. Occorre prevedere la riorganizzazione delle funzioni del Comune, in modo da garantire l'interlocuzione diretta con il cittadino per la prosecuzione dell'attività e dei servizi ritenuti indifferibili nonché della risposta emergenziale.

Per garantire la continuità amministrativa sono individuati quali possibili strumenti di azione:

- la stipula, sentite le Regioni interessate, di accordi di gemellaggio tra Comuni, possibilmente distanti geograficamente e demograficamente omogenei;
- il ricorso alla colonna mobile degli enti locali, coordinata da ANCI, interdisciplinare, preparata e formata per l'occorrenza, ed equipaggiata in termini di risorse umane e strumentali per garantire in tempi rapidi la continuità amministrativa, attivata dal Dipartimento della

protezione civile sentita la Regione.

Pertanto, per poter procedere alla pianificazione dei suddetti gemellaggi, i Comuni effettuano dapprima un'analisi dei servizi individuando quelli effettivamente “gemellabili”, sulla base della definizione di criteri oggettivi su cui basare la valutazione, distinguendo tra servizi ordinari e quelli da garantire nell'ambito della gestione emergenziale.

I criteri minimi dei quali tener conto nella suddetta pianificazione sono i seguenti:

- stima dell'andamento della domanda del servizio dopo l'evento (valutare quali sono i servizi che a seguito di un evento emergenziale possano avere un incremento di richiesta da parte della popolazione);
- natura del servizio e conseguente necessità di conoscenza della problematica e del territorio e di familiarità con la comunità da parte di chi lo deve erogare (valutare quali di quei servizi per cui si stima un aumento della richiesta abbiano necessità di essere condotti da personale che abbia conoscenza del territorio, come ad esempio i servizi di “front office” con la popolazione colpita);
- risorse umane e strumentali necessarie.

Tali criteri dipendono dalla tipologia dell'evento calamitoso e si fondano sulla considerazione che, dopo il verificarsi di un evento, la domanda di erogazione di alcuni servizi cessa o diminuisce, mentre per altri la domanda cresce.

Sulla base dei servizi considerati “*gemellabili*”, a valle della valutazione di cui sopra, i comuni in fase di pianificazione possono costruire “*l'organigramma di emergenza*” dell'amministrazione ridistribuendo opportunamente compiti, attività e risorse umane, che possono essere implementate, se del caso, proprio attraverso i gemellaggi con gli altri Enti Locali.

In fase di pianificazione, occorre che:

- i Comuni gemellati abbiano conoscenza reciproca dei propri modelli organizzativi;
- i Comuni condividano i sistemi gestionali, tendendo verso l'interoperabilità e organizzandosi comunque per rendere accessibili, in fase di emergenza, le informazioni e il contenuto dei dati riguardanti il proprio sistema di flussi dati e di protocollo informatico;
- sia prevista un'adeguata formazione del personale coinvolto, programmando nel tempo periodiche attività di aggiornamento;
- vengano organizzate specifiche esercitazioni che favoriscano anche la verifica periodica della pronta operatività del modello;
- siano concordate le procedure di attivazione e di impiego delle risorse umane in emergenza.

In fase di emergenza, nei provvedimenti urgenti attraverso i quali vengono disposte misure e interventi straordinari, è opportuno prevedere:

- le procedure amministrative che disciplinano l'impiego di personale presso altra amministrazione;

- le risorse economiche che consentono la copertura delle spese straordinarie da parte dei comuni che intervengono sui territori colpiti.

È auspicabile che tale attività di gemellaggio avvenga tra “*reti di Comuni*”, al fine di consentire una più agevole condivisione di risorse, potendo contare su un bacino più ampio.

3.4.3 Le procedure operative

Le procedure operative consistono nella determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli territoriali di coordinamento devono attuare per fronteggiarla.

Le procedure operative rappresentano, pertanto, le modalità con cui gli elementi strategici sopra richiamati vengono attivati in caso di emergenza prevista o in atto. Tali procedure devono essere definite nell'ambito della pianificazione di competenza, prevedendo le azioni dei differenti soggetti coinvolti e delle funzioni di supporto.

Inoltre, in caso di eventi prevedibili, i soggetti/funzioni di supporto e le relative azioni devono essere associate alle fasi operative (attenzione, preallarme e allarme), così come stabilito dai relativi provvedimenti adottati per le diverse tipologie di rischio. Il passaggio da una fase operativa ad una fase superiore, o ad una inferiore, viene disposto dal soggetto responsabile dell'attività di protezione civile, anche sulla base delle valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di allertamento.

Al verificarsi di eventi di varia natura, improvvisi, non previsti o non prevedibili, o per i quali non esiste alcuna tipologia di allertamento, il piano prevede l'esecuzione delle azioni, nel più breve tempo possibile, relative alla configurazione operativa più adeguata alla situazione in atto della struttura di protezione civile.

4. Le pianificazioni specifiche di protezione civile

L'art. 16 del Codice definisce le tipologie di rischi per le quali si esplica l'azione del Servizio nazionale della protezione civile. Per tali rischi le indicazioni di pianificazione sono quelle riportate nel presente documento e nelle direttive nazionali dedicate, con le ulteriori specifiche previste dalle disposizioni normative emanate per le diverse tipologie di rischio: rischi idraulico e idrogeologico, fenomeni meteorologici avversi, dighe, valanghe, sismico, vulcanico, maremoto e incendi boschivi e di interfaccia, cui si rimanda e che si intendono qui trascritte.

Il medesimo articolo 16, al comma 2, stabilisce altresì che, ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore, l'azione del Servizio nazionale si esplica anche per seguenti altre tipologie di rischio: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico - sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Per tali ulteriori rischi, l'attività di pianificazione ai diversi livelli territoriali riguarda il supporto

ai soggetti ordinariamente competenti, con specifica attenzione agli aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione.

Per alcuni dei suddetti rischi, sono vigenti le direttive e linee guida di seguito indicate a cui potranno riferirsi le diverse pianificazioni territoriali, fermo restando aggiornamenti delle stesse o l'emanazione di ulteriori disposizioni anche per altre tipologie.

Nell'ambito del rischio industriale, la pianificazione di protezione civile specifica è quella relativa ai Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli impianti a rischio di incidente rilevante, di cui al decreto legislativo del 26 giugno 2015 n. 105, di competenza delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Tale pianificazione contiene le informazioni necessarie all'attuazione delle attività di protezione civile da parte dei comuni. Dette attività, previste nel piano di protezione civile comunale sono principalmente relative alla informazione alla popolazione in merito allo specifico rischio, ai relativi scenari, alle norme di autoprotezione, all'assistenza alla popolazione, oltre che all'attuazione di azioni legate alla viabilità locale in caso di evento.

Per quanto concerne l'inquinamento costiero da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, si fa riferimento a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2010 *“Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”*. In particolare viene stabilito che, in caso di inquinamento, o minaccia di inquinamento della costa e della zona costiera, da idrocarburi o da altre sostanze nocive, il Prefetto e il Presidente della Provincia/di città metropolitana, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con il Capo del compartimento marittimo, predispongono e mettono in atto, laddove necessario, tutte le misure a difesa dei tratti costieri interessati dall'evento emergenziale, secondo quanto previsto dal piano provinciale, in raccordo con i Sindaci interessati dall'emergenza. In particolare, il piano provinciale prevede una specifica sezione dedicata alla mitigazione del rischio di spiaggiamento di idrocarburi e alla gestione della connessa ed eventuale emergenza.

Per quanto attiene al rischio trasporti, la pianificazione degli enti territoriali tiene conto di quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006 relativa al *“Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose”* e la direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 recante *“Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose”*.

Per quanto attiene al rischio nucleare-radiologico, si fa riferimento a quanto previsto dal *“Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”*.

Per quanto riguarda il rischio epidemico/pandemico si fa riferimento al Piano Nazionale Pandemico

e alla pianificazione specifica elaborata e coordinata dal Ministero della Salute.

5. L'approvazione, l'aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile

Il presente paragrafo prevede le modalità di approvazione, monitoraggio, aggiornamento e valutazione dei piani di protezione civile ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Codice.

5.1 L'approvazione

Il piano di protezione civile è approvato dall'organo competente per il livello territoriale a riferimento, con un provvedimento specifico.

A livello comunale, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del Codice, il piano è approvato con deliberazione consiliare nella quale vengono definite le modalità di revisione periodica e di aggiornamento dello stesso. Gli aggiornamenti del piano che non comportano modifiche sostanziali di carattere operativo possono essere demandati a provvedimenti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa.

A livello provinciale/Città metropolitana e di ambito il piano, previa condivisione con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni interessati, il Piano è approvato dall'ente competente secondo la disciplina vigente.

A seguito dell'approvazione i Comuni appartenenti all'ambito recepiscono il piano.

5.2 L'aggiornamento e la revisione

Considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l'efficacia e l'operatività delle misure in esso previste, l'ente competente procede ad un aggiornamento ed una revisione periodica, che tenga conto degli esiti delle esercitazioni, secondo le modalità di seguito descritte:

- aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione quali, ad esempio, la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli;
- revisione periodica con cadenza massima triennale per la variazione degli aspetti più rilevanti del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi.

5.3 Il monitoraggio

La Regione provvede, almeno una volta all'anno, a monitorare lo stato dell'arte della pianificazione di protezione civile a livello locale.

Le informazioni del suddetto monitoraggio dei piani sono rese disponibili dalla Regione al Dipartimento della protezione civile, nelle more della realizzazione del sistema informativo federato di gestione e consultazione, cosiddetto “*Catalogo Nazionale dei Piani di protezione civile*”, finalizzato ad ottenere un quadro complessivo dello stato di aggiornamento della pianificazione a livello nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi livelli territoriali.

5.4 La valutazione

La valutazione dell'operatività del piano, ai diversi livelli territoriali, è opportuno che sia effettuata con strumenti oggettivi e replicabili. Una verifica preliminare di congruità e adeguatezza del piano, nonché di coerenza con la struttura ed i contenuti dei piani di protezione civile, può essere realizzata mediante l'applicazione di un metodo di “autovalutazione” da parte dell'Ente responsabile.

La Regione può definire una metodologia per un'ulteriore verifica di rispondenza agli indirizzi regionali sulla pianificazione di protezione civile. Tale verifica può essere effettuata anche attraverso l'istituzione di Commissioni tecniche costituite da organi istituzionali quali le Prefettura - Uffici Territoriali del Governo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Amministrazioni provinciali ed i Consorzi di Bonifica, al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani in argomento.

Le suddette modalità di verifica dei piani di protezione civile hanno, altresì, una più ampia finalità di analisi del sistema di protezione civile nel suo complesso e sono, quindi, considerate anche come fondamentali strumenti di “autovalutazione” di ciascun Ente territoriale con riferimento sia al grado di *capacità* operativa nel prevenire e fronteggiare i rischi sul proprio territorio che, di conseguenza, al livello di *resilienza* di ciascuna comunità. È evidente, infatti, che elementi quali, ad esempio, l'acquisizione di materiali e mezzi per finalità di protezione civile, la costituzione di gruppi locali di volontariato, la formazione degli operatori, l'informazione ai cittadini su temi di protezione civile ed altre simili attività contribuiscono ad accrescere la capacità di reazione del sistema di protezione civile e, quindi, vengono opportunamente valutati quali utili elementi di innovazione del sistema stesso.

L'Ambito può svolgere un ruolo determinante relativamente alle attività di valutazione delle pianificazioni di protezione civile di livello comunale, sviluppando ed implementando una metodologia condivisa tra Regione ed Enti locali atta a garantire omogeneità al percorso di autovalutazione dei piani comunali e supportare le azioni di coerenza tra le pianificazioni di protezione civile.

6. Le esercitazioni di protezione civile

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare quanto riportato nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, di testare la validità dei modelli organizzativi e di intervento, nonché di favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti dei piani da parte di tutti i

soggetti coinvolti, in particolare della popolazione.

Il processo esercitativo è da intendersi come l'organizzazione e la programmazione delle attività volte a realizzare, non solo il momento esercitativo, ma tutte le iniziative che rientrano nel processo, tra cui le azioni operative, la formazione, la diffusione della conoscenza, la valutazione e l'implementazione dei risultati.

Le attività esercitative sono sviluppate sulla base di un documento denominato “*documento di progetto esercitativo*”.

6.1 Le classi di esercitazioni

In base alla tipologia dell'evento emergenziale, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ed agli enti partecipanti, le esercitazioni sono classificate come segue:

- *esercitazioni internazionali*, intese come attività che determinano il coinvolgimento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile dal livello di coordinamento nazionale a quello locale con la partecipazione di una o più Nazioni nell'ambito di progetti ed iniziative comunitarie o accordi transfrontalieri. Sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni e le Province autonome o anche direttamente dalle Regioni e Province autonome stesse in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
- *esercitazioni nazionali*, in cui è coinvolto il Servizio nazionale della protezione civile sulla base di scenari che determinino l'impegno e la mobilitazione del Servizio nazionale stesso con l'impiego reale o simulato di risorse straordinarie. Le esercitazioni nazionali prevedono la verifica dei piani, delle indicazioni e delle misure di prevenzione e della risposta di livello nazionale e sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento;
- *esercitazioni regionali, locali e di ambito*, in cui sono coinvolte le strutture del Servizio della protezione civile che operano a livello regionale e locale; sono promosse e programmate sulla base di scenari regionali o locali dalla Regione, dagli enti locali (province/città metropolitana e comuni), dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale della protezione civile. La documentazione riguardante l'attività esercitativa deve essere trasmessa alla Regione per consentire sia la valutazione tecnica dell'attività prevista, sia il controllo degli aspetti amministrativi connessi all'applicazione dei benefici di legge relativi all'impiego dei volontari.

Inoltre, in base all'esecuzione reale o meno delle attività previste, le esercitazioni si distinguono in:

- *esercitazioni per posti di comando (Command Post Exercise - CPX)*: prevedono che il contesto esercitativo si svolga tra centri operativi ai vari livelli con la simulazione, ad esempio,

della movimentazione di risorse, con lo scopo di verificare le relazioni e comunicazioni tra i vari centri, testare il processo decisionale, la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento e le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono, quindi, azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati;

- esercitazioni sul campo (*Field Exercise - FX*): sono simulate le fasi di attivazione, mobilitazione ed impiego operativo di moduli o squadre addestrate, con azioni reali sul territorio, e l'attivazione di centri operativi e/o l'interazione con Soggetti ed Autorità territoriali utili per testare aspetti specifici o raggiungere determinati obiettivi di apprendimento. Questa tipologia è assimilabile alle prove di soccorso;
- esercitazioni a scala reale (*Full Scale Exercise - FSX*): sono simulate le diverse attività di protezione civile, che vanno dalla prevenzione ed allertamento a quelle della gestione dell'emergenza nell'ambito dello scenario simulato. Oltre all'attivazione dei centri operativi a tutti i livelli territoriali coinvolti e della rete di comunicazione, vengono effettuate azioni reali sul territorio, dal dispiegamento delle risorse al coinvolgimento della popolazione;
- esercitazioni *Table Top (TTX)*: è simulato un ambiente artificiale che riproduce interamente o in parte scenari di evento per testare processi decisionali che fanno riferimento a piani di protezione civile o a modelli di intervento esistenti. Una TTX può essere impiegata per testare e/o sviluppare piani e procedure operative. I partecipanti, nell'arco temporale predefinito di qualche ora o di un giorno, esaminano o discutono insieme come intendono gestire una varietà di tipi di problemi o compiti assegnati. Le TTX richiedono anche la gestione e produzione di documentazione da parte dei partecipanti;
- esercitazioni di valutazione/discussione (*Discussion-Based Exercise - DBX*): simili alle CPX le DBX sono prettamente finalizzate alla valutazione e discussioni di specifiche procedure e attività. Pertanto, tale esercitazione consiste in un'attività di discussione e confronto in maniera congiunta tra i partecipanti alla simulazione.

Per tutte le suddette tipologie di esercitazione viene elaborato il “*documento di progetto esercitativo*”, precedentemente menzionato, che viene trasmesso alle Autorità territoriali competenti e che prevede - tra le varie informazioni - lo scenario di riferimento, i Soggetti e le Autorità coinvolte, gli obiettivi e il cronoprogramma delle attività.

Per le esercitazioni di rilevanza almeno provinciale, la Regione informa il Dipartimento della Protezione civile.

6.2 Il processo esercitativo

L'organizzazione di un'esercitazione richiede un livello di coordinamento complesso, vista la forte interdipendenza tra varie attività in un sistema composto da numerosi operatori appartenenti a diverse Amministrazioni ed Enti.

Il processo esercitativo è costituito da una sequenza ordinata di attività di programmazione, a iniziare dal momento d'ideazione con gli obiettivi sino all'implementazione delle lezioni apprese, passando attraverso le fasi di pianificazione, di conduzione e di valutazione del programma esercitativo.

Le fasi che compongono il processo esercitativo sono:

- *la fase di ideazione*, nella quale viene progettata l'esercitazione e vengono definiti gli obiettivi ed i propositi esercitativi (diffusione della conoscenza di protezione civile, formazione, esercitazione), i responsabili dell'esercitazione, i livelli di coordinamento interessati, l'organizzazione, il tipo di esercitazione, il piano di protezione civile di riferimento, gli attori e le risorse. In questa fase è elaborato l'indice del documento di progetto, che comprende:
 - il titolo, la classificazione (internazionale, nazionale, regionale, locale), il tipo (per posti di comando, sul campo, scala reale, “*table top*”, valutazione/discussione), la data, l'ora, la durata e le località interessate;
 - l'indicazione dell'Ente o dell'Amministrazione territoriale cui compete la pianificazione e la direzione dell'esercitazione;
 - gli obiettivi e ambito di applicazione;
 - la descrizione dell'organizzazione del team di pianificazione;
 - i ruoli e le responsabilità, nonché le regole di condotta;
 - le componenti e le strutture operative partecipanti;
 - l'individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento (se noto);
 - la definizione di uno scenario di rischio;
 - la descrizione del sistema di coordinamento e di allertamento (centri di coordinamento/sale operative, procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni);
 - lo sviluppo della parte amministrativa di gestione (risorse economiche, personale);
 - la sicurezza, le responsabilità del controllo della sicurezza e le attività vietate;
 - le aree esercitative;
 - le cartografie;
 - la logistica, la sicurezza e l'accesso al sito d'esercitazione;
 - le comunicazioni (ad esempio, radiofrequenze/canali);
 - il programma formativo;
 - le iniziative di diffusione della conoscenza di protezione civile;
 - la risposta operativa (definizione degli scenari operativi);
 - le modalità di informazione alla popolazione;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - la stima dei costi per l'applicazione dei benefici di legge;
 - la valutazione dei risultati (debriefing post-esercitativo sul raggiungimento degli obiettivi

e definizione delle lezioni apprese).

Tutte le attività sopra elencate devono essere richiamate nella *check-list* del *debriefing* dell'esercitazione, al fine di meglio verificare l'organizzazione e la pianificazione effettuata da tutti gli enti coinvolti. Le attività sviluppate nell'esercitazione sono raccolte e descritte nel documento di progetto, che deve essere condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano all'attività esercitativa. Ove possibile, è prevista una sezione dedicata alla verifica del sistema di allertamento.

- La *fase di pianificazione*, in cui viene chiarito e puntualizzato il coinvolgimento dei vari attori e scritto il documento di progetto dell'esercitazione, è la fase in cui sono sviluppati i temi della formazione, comunicazione e organizzazione del momento operativo. I soggetti che fanno parte della pianificazione vengono coinvolti nelle fasi di attuazione con la stima del conseguente carico di lavoro.
- La *fase di conduzione*, nella quale vengono intraprese le varie attività previste nel cronoprogramma esercitativo attraverso l'attuazione delle azioni che vedono coinvolti tutti i partecipanti all'esercitazione.
- La *fase di valutazione*, che prevede il coinvolgimento di soggetti sia esterni, in qualità di osservatori, che interni, per la valutazione e la determinazione degli apprendimenti, e si distingue nei seguenti tre ambiti di valutazione:
 - il coordinamento;
 - le attività operative;
 - il funzionamento del controllo dell'esercitazione.

Gli obiettivi vengono individuati all'interno dei suddetti ambiti di valutazione e ciascuno può essere valutato sia in modo qualitativo che quantitativo. Essi sono, inoltre, commisurati secondo la citata classificazione delle esercitazioni (esercitazioni internazionali, nazionali, regionali e locali) e, quindi, in base all'entità ed alla tipologia delle risorse che vengono impiegate in modo reale (*full scale*) o simulato (*posti di comando*). Gli obiettivi oggetto di osservazione inerenti all'attività di coordinamento possono essere la correttezza del flusso delle informazioni tra i centri operativi previsti, l'attivazione e l'organizzazione degli stessi. Relativamente agli obiettivi delle attività operative possono essere presi in esame ad esempio: l'attivazione del volontariato, la tempistica e le modalità organizzative degli interventi di soccorso, di messa in sicurezza dei luoghi, di organizzazione del censimento del danno. Gli obiettivi inerenti alla regia esercitativa possono riguardare l'organizzazione del nucleo che dirige l'esercitazione, la capacità di inserire gli imprevisti durante l'esercitazione, di verificare i risultati e di definire gli apprendimenti.

- La *fase di implementazione*, a chiusura del ciclo progettuale, prevede l'integrazione dei risultati dell'esercitazione e delle lezioni apprese nelle pianificazioni dei vari livelli territoriali.

In tale fase vanno considerate le valutazioni effettuate durante il contesto esercitativo, le azioni che si intende attuare per mettere in pratica i risultati e l'eventuale organizzazione di momenti di condivisione comune per la discussione delle varie fasi esercitative.

7. L'organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile

I piani di protezione civile sono redatti digitalmente secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'Amministrazione Digitale*”, tali da garantire la standardizzazione, la gestione, la diffusione, l'accesso, la conservazione, lo scambio e l'aggiornamento dei dati e dei documenti in modalità “*nativamente digitale*”. Il principio è necessario ad avviare e supportare un processo di “*piano digitale*” di protezione civile a tutti i livelli territoriali, nel rispetto delle autonomie locali, che può essere dinamicamente aggiornato e consultato nell'ambito di un sistema informativo federato di protezione civile.

L'obiettivo è quello di rendere i dati uniformi e confrontabili per l'intero territorio regionale, nonché uniformare l'organizzazione informativa regionale a quella nazionale.

In quest'ottica è pertanto necessario che tutte le pianificazioni siano conformi alla Direttiva 2007/2/CE “*Inspire*” attuata dall'Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, dei relativi regolamenti attuativi e del Codice dell'amministrazione digitale, al decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante “*Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale*”, e alle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 (elenco dei dati essenziali, modalità di acquisizione, di archiviazione e di restituzione degli stessi, le specifiche dei protocolli di comunicazione, elenco dei temi e dei *layer* minimi richiesti per ciascun livello di pianificazione e, per ciascun *layer*, contenuto informativo minimo e relativa struttura dei campi necessaria, ecc.).

La disponibilità di informazioni e dati attuali nei piani deve, in generale, essere garantita attraverso il puntuale riferimento o collegamento alle fonti (banche dati, sistemi informativi, altri strumenti di pianificazione) in cui tali informazioni sono curate e rese accessibili, evitando laddove possibile la mera trascrizione delle stesse da una fonte all'altra, anche per migliorare la filiera dei processi di aggiornamento e la fruibilità del piano, in cui invece deve essere dato risalto ai contenuti elaborati specificatamente per tale livello o strumento di pianificazione dai soggetti in tal senso incaricati.

Analogamente è da tenere in considerazione, anche ai fini della fruibilità, semplicità dei processi di aggiornamento e diffusione pubblica del piano, la necessità di elaborare i vari contenuti della pianificazione evitando l'indicazione di dati personali o altri riferimenti dinamici direttamente nelle varie parti dei piani, in cui invece vanno indicati le denominazioni, i ruoli e le funzioni (identificate univocamente), riservando specifici allegati dei piani (rubriche, elenchi, liste) per l'indicazione dei nominativi, dei recapiti o di altre informazioni personali o dinamiche, che possano essere gestite in

modo ottimale ed organico nell'ambito del processo di aggiornamento e che possano soprattutto essere omesse nella condivisione pubblica del piano senza intaccarne la fruibilità complessiva.

8. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Codice, i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Il suddetto coordinamento con la pianificazione urbanistica e territoriale si realizza con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e alle previsioni urbanistiche, tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici. La pianificazione di protezione civile, essendo uno strumento di pianificazione obbligatorio, capace di dare una rappresentazione multirischio del territorio di competenza di un Ente, comunale o di altro livello, può essere considerata la sede dell'analisi degli impatti potenziali e, in virtù di questo, supporta la pianificazione urbanistica e territoriale con gli scenari di rischio contenuti.

Il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali con i piani di protezione civile è finalizzato a due principali obiettivi: 1) integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali, 2) rendere coerente con quest'ultimi le previsioni dei piani stessi.

Ai fini di garantire la coerenza richiesta dal Codice, sono considerati i seguenti elementi:

- le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, e pertanto le aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all'esposizione, così come definite negli scenari di rischio individuati nella pianificazione di protezione civile;
- le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori. In tal caso, con l'obiettivo di semplificare l'individuazione di tali aree nell'ambito della zonizzazione urbanistica e perseguire i principi di sostenibilità e riduzione del consumo di suolo, le aree attrezzate e le infrastrutture possono essere individuate nell'ambito degli standard urbanistici (decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444) sotto forma di usi temporanei, mentre le zone da destinare ad insediamenti provvisori possono essere individuati nell'ambito del residuo di piano.
- gli edifici strategici e le relative pertinenze, ai fini dell'articolazione dei soccorsi;
- gli elementi derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio.

È inoltre necessario che sia garantita la coerenza tra la pianificazione di protezione civile ai

diversi livelli territoriali e con:

- il piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge n.353 del 21 novembre 2000;
- il PGRA secondo quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015, inerente agli "Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE";
- il PAI ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

9. La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile

L'articolo 18, comma 2, del Codice dispone che deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini singoli e associati al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità che garantiscano la necessaria trasparenza.

Ai fini della presente direttiva, si intende per trasparenza l'accessibilità alle informazioni, la partecipazione con la possibilità di contraddittorio e l'individuazione del responsabile del procedimento, per rendere conoscibile al cittadino l'azione della pubblica amministrazione e per consentire a questa di rendere conto del proprio operato (*accountability*) ai sensi della normativa in materia.

Il processo di partecipazione pubblica è una forma di coinvolgimento della cittadinanza che prevede un dialogo con l'Amministrazione responsabile della pianificazione che, di norma, conduce a modifiche nelle opinioni di entrambe le parti e conseguentemente dei documenti di piano. Si tratta di una forma di *governance*, dove il contributo della cittadinanza caratterizza ed informa in maniera innovativa l'azione amministrativa, rendendola più efficace e trasparente.

In tal senso non va confusa con la "*comunicazione pubblica*", con la quale l'Amministrazione fornisce informazioni ai cittadini in senso unidirezionale e non sono richiesti pareri e contributi.

La partecipazione pubblica, in senso stretto differisce anche dalla "*consultazione pubblica*", nella quale le amministrazioni richiedono opinioni ai cittadini nell'ambito di un processo decisionale guidato dall'amministrazione proponente, ma che non consente un dialogo tra le parti.

Le modalità di partecipazione sono differenziate in base agli elementi strategici di interesse per la salvaguardia della popolazione, in relazione agli eventi possibili in un dato territorio e alle loro conseguenze: l'allertamento, gli scenari di rischio, le azioni di tutela delle persone e dei beni, le aree di attesa e di assistenza, la comunicazione ai cittadini, le misure di autoprotezione, il presidio territoriale e il coordinamento con altre pianificazioni. In tal senso la partecipazione dei cittadini è importante per tutti i livelli della pianificazione, con il coinvolgimento almeno dei seguenti settori, in via indicativa e non esaustiva:

- scuole e rappresentanze scolastiche locali, provinciali e nazionali;
- settori economici;
- volontariato;
- soggetti che operano in protezione civile.

È inoltre auspicabile il coinvolgimento della Regione, delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e di altre Amministrazioni, nonché delle altre componenti e strutture operative presenti sul territorio, inclusa la Comunità scientifica e le categorie professionali.

Livello provinciale/di città metropolitana

Le pianificazioni a livello provinciale/di città metropolitana acquisiscono e integrano i risultati dei processi partecipati a livello comunale. Le amministrazioni competenti di tali pianificazioni possono comunque programmare approfondimenti specifici con la popolazione per temi non trattati a livello comunale.

L'obiettivo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il piano di livello territoriale superiore su argomenti che possano risultare utili al miglioramento della risposta operativa del sistema quali:

- le modalità di allertamento;
- l'assistenza sanitaria e la logistica;
- le modalità di impiego del volontariato;
- l'*accountability* del sistema di monitoraggio delle strutture e delle risorse.

L'organizzazione della partecipazione pubblica verrà decisa in base alle effettive esigenze rappresentate a livello locale.

Livello territoriale comunale

La partecipazione dei cittadini è promossa in fase di elaborazione/revisione, al fine di rendere il piano di protezione civile comunale più aderente alle esigenze delle comunità locali.

L'obiettivo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il piano di protezione civile con la partecipazione attiva dei cittadini per argomenti quali:

- gli scenari di evento e di rischio, con riferimento agli eventi storici ed alle principali emergenze occorse;
- la comunicazione e informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento al sistema di allertamento;
- le azioni di tutela delle persone e dei beni da porre in essere con particolare riferimento ai seguenti aspetti: chiusura delle scuole, degli esercizi pubblici e commerciali e dei luoghi pubblici, viabilità ed evacuazioni, individuazione delle aree di emergenza;
- le misure di autoprotezione da adottare;
- la tutela degli animali;
- la coerenza della pianificazione di protezione civile con le altre pianificazioni territoriali.

Altri contenuti di interesse per il piano di protezione civile possono essere individuati dal Comune nel rispetto dei presenti indirizzi.

Ai fini dell'organizzazione del percorso di partecipazione i Comuni definiscono:

- gli elementi della pianificazione di protezione civile che necessitano di essere esaminati con i cittadini per la redazione del piano di protezione civile o per l'aggiornamento dello stesso;
- i portatori di interesse dei cittadini (stakeholder) con cui esaminare i suddetti elementi;
- le metodologie di partecipazione ritenute più efficaci quali assemblee pubbliche, convegni, siti internet, workshop di approfondimento, questionari mirati, riunioni e incontri aperti alla cittadinanza, camminate nei luoghi della memoria del rischio, reportage fotografici;
- il cronoprogramma delle attività di partecipazione;
- il metodo di raccolta delle proposte;
- le risorse necessarie ed i costi.

Al termine del percorso di partecipazione viene redatta una relazione che contenga la descrizione delle attività svolte, le questioni aperte e maggiormente problematiche e le relative proposte di soluzione.

Tale relazione conclusiva è il documento utile ai fini dell'elaborazione o aggiornamento del Piano comunale di protezione civile.

10. L'informazione alla popolazione

Livello territoriale provinciale/di città metropolitana e d'ambito

La pianificazione di protezione civile definisce le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi.

Livello territoriale comunale

Il Sindaco è responsabile, ai sensi dell'art.12 comma 5 lettera b) del Codice, *“dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo”*.

La pianificazione di protezione civile comunale risulta efficace solo se è conosciuta dalla popolazione e, pertanto, deve essere abbinata a una specifica attività di informazione alla popolazione, attraverso modalità dedicate al periodo ordinario e altre alle emergenze.

Nel periodo ordinario le informazioni principali da comunicare alla cittadinanza, in modo chiaro e dettagliato, laddove possibile anche attraverso mappe interattive riguardano:

- i rischi presenti sul territorio;
- i comportamenti da seguire prima, durante e dopo un evento;

- i punti di informazione;
- i numeri utili;
- le aree di attesa ed i centri di assistenza;
- le modalità di allertamento, di allarme e di allontanamento preventivo;
- le vie di fuga e le indicazioni sulla viabilità alternativa in caso emergenza.

Per favorire la comprensione del piano di protezione civile comunale da parte della popolazione è fondamentale prevedere sulla *home-page* del sito web istituzionale una sezione dedicata che abbia la maggiore evidenza possibile, con il *link* alle informazioni e ai documenti del piano di protezione civile. Nella sezione è illustrato, in modo semplice e sintetico, quanto sopra riportato.

Per elaborare le strategie di informazione nel periodo ordinario, ogni Comune identifica i propri obiettivi e procede all'individuazione della tipologia di pubblico (cittadini giovani, popolazione anziana, persone con disabilità, stakeholder, giornalisti) per definire le azioni di comunicazione più adeguate, anche in considerazione delle risorse effettivamente disponibili. È utile, dunque, suddividere il pubblico in gruppi omogenei per poi decidere i contenuti da veicolare e gli strumenti di comunicazione da utilizzare. Tutti i prodotti devono convergere verso lo stesso obiettivo attraverso un processo di comunicazione integrata, con una definizione precisa dei tempi e delle risorse impiegate.

Le modalità di informazione, nel periodo ordinario, possono anche prevedere l'utilizzo dei social media e dei servizi di messaggistica gestiti attraverso i canali istituzionali, nonché numeri utili dedicati all'informazione della cittadinanza, che rappresentano strumenti di comunicazione potenti e flessibili capaci di veicolare informazioni in modo capillare e tempestivo. L'alto tasso di interattività, la capacità di rendere virale un messaggio attraverso la condivisione rappresentano l'enorme potenzialità comunicativa di questi mezzi ma, soprattutto nella comunicazione di protezione civile, devono essere fonte affidabile e utilizzati garantendo chiarezza dell'informazione. I social media, la messaggistica e i numeri utili, se utilizzati correttamente e integrati in un piano di comunicazione complessivo, possono rappresentare una risorsa importante nell'attività di prevenzione.

Per la diffusione dell'informazione alla cittadinanza è possibile organizzare anche punti informativi, incontri periodici con la popolazione avvalendosi anche di volontari di protezione civile attivati ai sensi della disciplina di settore, adeguatamente formati, che spieghino e distribuiscano materiali informativi sui maggiori rischi presenti sul territorio, possibilmente tradotti in differenti lingue.

Nel piano di protezione civile comunale, infine, è necessario inserire anche le modalità di informazione dedicate alle persone con disabilità e fragilità, per garantire la massima efficienza in caso di emergenze che possano verificarsi sul territorio.

Per quanto concerne i rapporti con gli organi d'informazione, il Sindaco provvede alla comunicazione secondo le modalità che ritiene più efficaci.

Il piano di protezione civile riporta anche le modalità con cui il Comune informa la popolazione sulle

situazioni di pericolo in caso di emergenza.

Le strategie di informazione devono essere periodicamente aggiornate in relazione a quanto previsto al paragrafo inerente all'aggiornamento e revisione del piano di protezione civile.

11. La formazione

La pianificazione di protezione civile, a tutti i livelli territoriali, si configura come un ciclo di attività caratterizzato dalla varietà, specificità e talvolta elevata specializzazione degli attori coinvolti, dalla stretta interconnessione con altri ambiti strategici del governo del territorio e della tutela della vita, e dalla elevata complessità della *governance* del processo.

Queste considerazioni evidenziano l'importanza di specifici percorsi formativi, destinati a funzionari pubblici facenti parte delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile e al mondo del volontariato, almeno sui temi di seguito in elenco, evidentemente non esaustivo:

- il Servizio nazionale di protezione civile e la normativa di settore;
- l'elaborazione, rappresentazione cartografica ed esposizione narrativa di scenari di pericolosità e di rischio;
- i sistemi di allertamento e gli strumenti operativi;
- i modelli di intervento per la gestione delle emergenze;
- l'attivazione, animazione e gestione di un sistema sociale locale rappresentativo del territorio oggetto di pianificazione;
- la coerenza con piani e programmi di gestione del territorio;
- le metodologie per la diffusione dei piani di protezione civile, differenziate per categorie di utenza;
- la pianificazione e gestione di attività esercitative, per diverse categorie di utenza.

ACRONIMI

ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani
ASL: Azienda Sanitaria Locale
CCA: Centro di Coordinamento di Ambito
CCS: Centro di Coordinamento Soccorsi
CLE: Condizione Limite per l'Emergenza
CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CO: Comitato Operativo
COC: Centro Operativo Comunale
COM: Centro Operativo Misto
CON: Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco
COV: Centro Operativo per la Viabilità
CPX: Command Post Exercise
CROSS: Centrale Remota Operativa per il Soccorso Sanitario
DBX: Discussion Base Exercise
DiComaC: Direzione di Comando e Controllo
DPC: Dipartimento della Protezione Civile
ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
FSX: Full Scale Exercise
FX: Field Exercise
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica
MiC: Ministero della Cultura
MISE: Ministero per lo Sviluppo Economico
NTN: Nucleo Tecnico Nazionale
OGC: Open Geospatial Consortium
PAI: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
PED: Piano di Emergenza Diga
PEE: Piano di Emergenza Esterna
PGRA: Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni
PON: Programma Operativo Nazionale
RRR: Rete Radio Regionale
RSR: Referente Sanitario Regionale
SIAM: Sistema di Allertamento Nazionale per i Maremoti
SOPI: Sala Operativa Provinciale Integrata
SOR: Sala Operativa Regionale
SSI: Sala Situazione Italia

SVEI: Scheda per la Valutazione delle Esigenze Immediate

TTX: Table Top Exercise

UCCN: Unità di Crisi per il Coordinamento Nazionale

ZAE: Zona di Atterraggio in Emergenza

DEFINIZIONI

Evento (i.e. Evento Calamitoso)

Fenomeno naturale o accidentale in grado di procurare gravi conseguenze alla popolazione ed all'antropizzato, anche a livello di sistema.

Elementi a Rischio

Manufatti, sistemi, infrastrutture o persone esposte sul territorio interessato dall'evento.

Rischio

Probabilità che categorie di elementi a rischio in un sito vengano danneggiate al verificarsi di un evento calamitoso in un arco temporale definito. Il Rischio si calcola attraverso la valutazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

Pericolosità

Probabilità che un evento di assegnata severità si verifichi in un sito e in un fissato intervallo di tempo.

Vulnerabilità

Probabilità che un elemento a rischio, appartenente ad una categoria di elementi aventi specifiche qualità di risposta all'evento, subisca un danno secondo una predeterminata scala di graduazione del danno al verificarsi di un evento calamitoso di assegnata severità.

Esposizione

Distribuzione territoriale delle quantità delle categorie di elementi a rischio, suddivise per capacità di risposta all'evento. La valutazione è generalmente effettuata su base probabilistica.

Evento di Riferimento

Evento calamitoso scelto come riferimento per la quantizzazione dell'area di interesse e dell'impatto territoriale.

Scenario di evento

Simula l'estensione e i parametri caratterizzanti l'evento calamitoso, ovvero definisce l'area interessata dall'evento di severità prescelta e include la valutazione dei parametri che descrivono la dinamica e la severità del fenomeno in riferimento al tempo e allo spazio.

Scenario di impatto (o di danno)

Simula la distribuzione sul territorio dell'impatto determinato da un evento calamitoso assegnato sugli elementi esposti, ovvero rappresenta la distribuzione nello spazio, su base probabilistica, delle

quantità di elementi esposti danneggiati secondo una prefissata scala di gravità.

Scenario di Riferimento

Scenario di evento e/o di danno scelto come riferimento per la particolare significatività ai fini della pianificazione di emergenza.

Scenario/i

Il termine singolarmente può essere utilizzato indifferentemente riferito a simulazioni di evento o di impatto quando non espressamente specificato e il suo significato va interpretato nel contesto della frase.



Tabella dei contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli diversi territoriali

(Le attività previste vanno sviluppate per il livello di complessità e approfondimento pertinente al singolo livello conoscitivo)

| | | Livello provinciale/Città metropolitana | Ambito territoriale | Livello comunale |
|---|--|---|---|---|
| Introduzione | Sintesi dei contenuti | <ul style="list-style-type: none">- Data di approvazione/aggiornamento.- Provvedimento di approvazione/aggiornamento.- Sintesi dei contenuti del piano. | <ul style="list-style-type: none">- Data di approvazione/aggiornamento.- Provvedimento di approvazione/aggiornamento.- Sintesi dei contenuti del piano. | <ul style="list-style-type: none">- Data di approvazione/aggiornamento.- Provvedimento di approvazione/aggiornamento.- Sintesi dei contenuti del piano. |
| Inquadramento del territorio | Inquadramento amministrativo e demografico | <ul style="list-style-type: none">- Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio.- Estensione.- N. abitanti. | <ul style="list-style-type: none">- Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio.- Estensione.- Comuni afferenti.- N. abitanti. | <ul style="list-style-type: none">- Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio.- Estensione.- N° abitanti, suddivisi anche nelle frazioni nonché la variazione stagionale. |
| | Inquadramento orografico, meteo- climatico | <ul style="list-style-type: none">- Inquadramento orografico, meteo-climatico, zone di allerta. | <ul style="list-style-type: none">- Inquadramento orografico, meteo-climatico, zone di allerta. | <ul style="list-style-type: none">- Inquadramento orografico, meteo-climatico, zone di allerta. |
| | Inquadramento idrografico | <ul style="list-style-type: none">- Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione.- Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. | <ul style="list-style-type: none">- Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione.- Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. | <ul style="list-style-type: none">- Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione.- Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. |
| | Edifici e opere infrastrutturali di valenza strategica | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003. |
| | Reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali | <ul style="list-style-type: none">- Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. | <ul style="list-style-type: none">- Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali. | <ul style="list-style-type: none">- Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali |
| | Attività produttive principali, inclusi gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali |
| | Pianificazioni territoriali | <ul style="list-style-type: none">- Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti. | <ul style="list-style-type: none">- Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti. | <ul style="list-style-type: none">- Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti. |
| Individuazione dei rischi e definizione dei relativi scenari (per ogni tipologia di rischio) | Tipologia di rischio | <ul style="list-style-type: none">- Elenco dei rischi identificati nella provincia/Città metropolitana/Area vasta . | <ul style="list-style-type: none">- Elenco dei rischi identificati nell'Ambito territoriale. | <ul style="list-style-type: none">- Elenco dei rischi identificati nel Comune. |
| | Aree a pericolosità | <ul style="list-style-type: none">- Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità | <ul style="list-style-type: none">- Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità | <ul style="list-style-type: none">- Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità |
| | Punti e zone critiche (rischio idrogeologico e idraulico) | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento. |



**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ
METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - rev. 2023**



| SEGUE | | Livello provinciale/Città metropolitana | Ambito territoriale | Livello comunale |
|-------|---|--|---|--|
| | Microzonazione sismica | | | - Carta microzonazione sismica (ove disponibile). |
| | Insedimenti abitativi | | | - Delimitazione degli insediamenti abitativi a rischio. |
| | Popolazione (residente e fluttuante) anche in condizioni di fragilità sociale e disabilità | <ul style="list-style-type: none">- Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio;- stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità. | <ul style="list-style-type: none">- Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio;- stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità. | <ul style="list-style-type: none">- Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio;- stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità secondo i dati trasmessi dal Servizio sanitario regionale. |
| | Strutture strategiche | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle sedi della Regione, della Prefettura, della Provincia/Città metropolitana, dei Municipi e delle caserme. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle sedi della Regione, della Prefettura, della Provincia/Città metropolitana, dei Municipi e delle caserme. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle sedi della Regione, della Prefettura, della Provincia/Città metropolitana, dei Municipi e delle caserme. |
| | Strutture rilevanti | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli edifici pubblici e delle strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, degli edifici di culto, degli impianti sportivi e delle carceri. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli edifici pubblici e delle strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, degli edifici di culto, degli impianti sportivi e delle carceri.. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli edifici pubblici e delle strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, degli edifici di culto, degli impianti sportivi e delle carceri. |
| | Patrimonio culturale | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche. |
| | Strutture produttive, commerciali, agricole e zootecniche, canili e gattili | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle attività produttive, commerciali, agricole e zootecniche a rischio | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle attività produttive, commerciali, agricole e zootecniche a rischio. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle attività produttive, commerciali (con particolare riferimento ai centri commerciali), agricole e zootecniche a rischio, , inclusi canili e gattili. |
| | Stabilimenti a rischio di incidente rilevante | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. | | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. |
| | Dighe ed opere idrauliche di particolare interesse | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento. | <ul style="list-style-type: none">- Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento. |



**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ
METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - rev. 2023**



| SEGUE | | | Livello provinciale/Città metropolitana | Ambito territoriale | Livello comunale |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|
| | Infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali | | Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità). | Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità). | - Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità). |
| | Centri ed aggregati storici | | | | - Delimitazione dei centri ed aggregati storici |
| | Aree verdi, boschive e protette | | | | - Delimitazione delle aree verdi, boschive e protette |
| | Scenario di rischio | | - Delimitazione aree a rischio. | - Delimitazione aree a rischio. | - Delimitazione aree a rischio. |
| Il modello di intervento | L'organizzazione della Struttura di protezione civile | | - Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile | - Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile | - Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile. |
| | Gli elementi strategici | <i>Il Sistema di allertamento</i> | - Definizione delle modalità di acquisizione bollettini/avvisi e relativa gestione | - Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile. | - Definizione delle modalità di acquisizione bollettini/avvisi - Definizione del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento. |
| | | <i>I Centri operativi di coordinamento e le sale operative</i> | - Ubicazione e organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento. - Individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto. | - Ubicazione ed organizzazione del CCA, individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto. | - Ubicazione ed organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento (COC). Indicazione delle funzioni di supporto e dei referenti. - Indicazione per i Comuni medio/grandi, con più di 100.000 abitanti, di centri o presidi operativi anche mobili. |



**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ
METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - rev. 2023**



| SEGUE | | | Livello provinciale/Città metropolitana | Ambito territoriale | Livello comunale |
|-------|--|--|--|---|---|
| | | <i>Le aree e le strutture di emergenza</i> | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.- Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione. | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.- Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione. | Individuazione di: <ul style="list-style-type: none">- <i>aree di attesa</i> per la popolazione;- <i>aree di assistenza</i> della popolazione per attendamenti campali;- <i>centri di assistenza</i> della popolazione per l'alloggio della popolazione in strutture ricettive;- <i>aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse</i>;- <i>vie di allontanamento</i> per il rischio maremoto;- <i>zone di atterraggio in emergenza (ZAE)</i>- aree per gli <i>insediamenti provvisori semipermanenti</i>- <i>infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza.</i> |
| | | <i>Le telecomunicazioni</i> | <ul style="list-style-type: none">- Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative. | <ul style="list-style-type: none">- Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative. | <ul style="list-style-type: none">- Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative. |
| | | <i>L'accessibilità</i> | <ul style="list-style-type: none">- Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica.- Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima. | <ul style="list-style-type: none">- Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica- Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima. | <ul style="list-style-type: none">- Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica.- Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima. |
| | | <i>Il presidio territoriale</i> | <ul style="list-style-type: none">- Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale, Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione. | <ul style="list-style-type: none">- Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale.- Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione. | <ul style="list-style-type: none">- Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale.- Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e dei punti di osservazione. |



**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ
METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - rev. 2023**



| SEGUE | | | Livello provinciale/Città metropolitana | Ambito territoriale | Livello comunale |
|-------|--|--|--|--|--|
| | | <i>Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori</i> | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione del rappresentante del Servizio sanitario regionale nel CCS- Modalità di coordinamento tra la struttura provinciale e l'azienda/e sanitaria/e competenti per territorio.- Supporto all'attività comunale di assistenza alle persone con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori. | | <ul style="list-style-type: none">- Modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio.- Organizzazione degli interventi di assistenza sociale.- Attività per l'assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori. |
| | | <i>Le strutture operative</i> | <ul style="list-style-type: none">- Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative. | <ul style="list-style-type: none">- Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative. | <ul style="list-style-type: none">- Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative. |
| | | <i>Il volontariato</i> | <ul style="list-style-type: none">- Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato, anche sulla base della disciplina regionale. | <ul style="list-style-type: none">- Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato, anche sulla base della disciplina regionale. | <ul style="list-style-type: none">- Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato, anche sulla base della disciplina regionale. |
| | | <i>L'organizzazione del soccorso</i> | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario. | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente. | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi.- Individuazione, congiuntamente con il Servizio sanitario locale ed il Sistema emergenza-urgenza territoriale, dei siti strategici ove organizzare presidi di primo soccorso. |
| | | <i>La logistica</i> | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione dei poli logistici/magazzini e censimento delle risorse e dei mezzi disponibili- Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza. | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione dei poli logistici/magazzini e censimento delle risorse e dei mezzi disponibili | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione dei poli logistici/magazzini e censimento delle risorse e dei mezzi disponibili.- Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza. |
| | | <i>Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali</i> | <ul style="list-style-type: none">- riferimenti dei gestori dei servizi essenziali. | | <ul style="list-style-type: none">- riferimenti dei gestori dei servizi essenziali. |



**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ
METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - rev. 2023**



| SEGUE | | | Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta | Ambito territoriale | Livello comunale |
|-------|--|---|---|---------------------|--|
| | | <i>La tutela ambientale</i> | | | <ul style="list-style-type: none">- Definizione delle attività per la gestione dei rifiuti in emergenza.- Individuazione dei soggetti competenti, anche privati, e dei luoghi idonei per la raccolta dei rifiuti. |
| | | <i>Il censimento dei danni</i> | <ul style="list-style-type: none">- Definizione delle procedure per il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici valutatori per il censimento del danno. | | <ul style="list-style-type: none">- Definizione delle procedure finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni.- Adozione della specifica modulistica e utilizzo di sistemi informativi per la segnalazione dei danni subiti, anche sulla base di supporti e modelli definiti da Regione/DPC. |
| | | <i>La condizione limite per l'emergenza (CLE) ove disponibile</i> | | | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza.- Individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e degli eventuali elementi critici.- Individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale. |
| | | <i>La continuità amministrativa</i> | | | <ul style="list-style-type: none">- Procedure per garantire la continuità amministrativa. |



**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE/DI CITTÀ
METROPOLITANA, DI AMBITO E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - rev. 2023**



| SEGUE | | Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta | Ambito territoriale | Livello comunale |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| | Le procedure operative | <ul style="list-style-type: none">- Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono attuare per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale. | <ul style="list-style-type: none">- Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono attuare per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale. | <ul style="list-style-type: none">- Determinazione delle azioni (associate alle fasi operative, in caso di eventi prevedibili) che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono attuare per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale. |
| L'informazione alla popolazione | | <ul style="list-style-type: none">- Modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione. | <ul style="list-style-type: none">- Modalità di supporto ai Comuni per le attività di informazione alla popolazione. | <ul style="list-style-type: none">- Attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i relativi comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi, sui punti di informazione, sulle aree di attesa, sui centri di assistenza, sulle modalità di allertamento e di allarme, sulle vie di fuga, sulla viabilità alternativa.- Predisposizione della home page del sito web istituzionale con il link alle informazioni e ai documenti del piano di protezione civile. |